

VITA FORENSE

Periodico dell'Ordine Forense di Catania

**Il virus della guerra,
l'emergenza umanitaria
a Gaza... ma non solo**



**La Giustizia Oggi.
È giusta la legge?
È giusto il processo?**

**La riforma costituzionale
sulla separazione delle
carriere dei magistrati:
una lettura tecnica**



**Prescrizione del credito
tributario e la giurisdizione
del Giudice**



**Rinnovati i vertici
di Cassa Forense**

**Separazione consensuale
e revoca unilaterale
del consenso**



**Il ricordo di Antoni Ciavola,
Salvatore Mauceri e
Franz Donati**

N°2

Vita Forense
Periodico dell'Ordine Forense di Catania

Sito web: www.ordineavvocaticatania.it
Email: segreteria@ordineavvocaticatania.it

Socio fondatore Astaf
Luglio 2025 - numero 2

Direttore Responsabile: Marco Miccichè

Hanno collaborato:

Ignazio Aiello, Emanuele Calcagno, Maurizio Ciadamidaro, Antonino Guido Distefano, Antonio Florio, Tommaso Mauceri, Miriam Gallo, Antonino Giglia, Antonello Guido, Marco Miccichè, Valeria Novara, Maria Grazia Pannitteri, Dario Seminara, Alessandro Segreto

Impaginazione: Adriana Alberghina

Stampa: Punto Grafic s.r.l. - Via Firenze, 12 Catania
www.tipografialeone.it

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

<https://www.facebook.com/ordineavvocaticatania>

SOMMARIO

- 4 **ATTUALITÀ**
Il virus della guerra, l'emergenza umanitaria a Gaza... ma non solo
di Marco Micciché
- 6 **ATTUALITÀ**
La Giustizia Oggi. È giusta la legge? È giusto il processo?
di Maurizio Ciadamidaro
- 8 **ATTUALITÀ**
La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati: una lettura tecnica
di Antonio Florio
- 12 **TRIBUTARIO**
Prescrizione del credito tributario e la giurisdizione del Giudice
di Maria Grazia Pannitteri
- 16 **ATTUALITÀ**
Rinnovati i vertici di Cassa Forense
di Redazione
- 18 **FAMIGLIA**
Separazione consensuale e revoca unilaterale del consenso
di Antonello Guido
- 23 **DALLE COMMISSIONI - FAMIGLIA**
L'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento dei figli e le misure coercitive indirette alla luce delle modifiche introdotte dal C.D. Correttivo Cartabia
di Miriam Gallo
- 25 **DALLE COMMISSIONI - RESPONSABILITÀ CIVILE**
Danno alla persona: T.U.N. ed altre novità
di Ignazio Aiello e Dario Seminara
- 27 **IMPRESA E LAVORO**
La cogestione dell'impresa societaria. Vecchie riflessioni per problemi attuali
di Emanuele Calcagno
- 29 **PENALE**
Ricerca della prova digitale e diritti fondamentali della persona: dalle indicazioni giurisprudenziali delle Alte Corti alle prospettive legislative
di Alessandro Segreto
- 32 **MEMORIA STORICA**
Come eravamo
L'arte del — non — fare la guerra
di Valeria Novara
- 34 **AVVOCATI**
Un ricordo di Antoni Ciavola
di Antonino Guido Distefano
- 37 **AVVOCATI**
L'avvocato Salvatore Mauceri nei ricordi del figlio Tommaso
di Tommaso Mauceri
- 42 **AVVOCATI**
Franz Donati, il gentiluomo, il docente e l'avvocato
di Antonino Giglia

Il virus della guerra, l'emergenza umanitaria a Gaza... ma non solo

Intervista al presidente del Coa di Catania Ninni Distefano sulla diffusione del virus della guerra in diversi scenari internazionali e sulla ferma presa di posizione del Consiglio dell'Ordine di Catania, che chiama alla riflessione, alla mobilitazione e che fa appello alle Istituzioni forensi anche sull'emergenza umanitaria a Gaza.

di Marco Miccichè

La situazione è di enorme gravità e dalla fine del bipolarismo gli scenari di guerra invece di ridursi sono diventati sempre più diffusi.

Non sono un esperto di geo politica ma non possiamo non registrare come siano sempre più frequenti i conflitti armati, anche in Europa e non solo in Africa, Asia o Medio Oriente. Come se un virus si fosse rafforzato e diffuso nel pianeta, assistiamo all'impotenza del diritto e degli organismi internazionali, che ormai hanno un ruolo marginale e che subiscono da parte di alcuni stati un sistematico processo di smantellamento.

Una metafora interessante, quella del virus, ma nell'opinione pubblica occidentale si tende a usare parametri diversi sui diversi conflitti in corso.

Questo è uno dei problemi, si era già fatto con l'ex Jugoslavia o con la Cecenia o in Ruanda ed è stato un dramma. I fatti sono chiari e la costante è la stessa: la guerra, in Ucraina dove è ancora in corso una guerra di occupazione, in Siria ieri e con l'Iran oggi, la continua tragedia di Gaza ma anche la violenza terrorista di Hamas il 7 ottobre (con la ferita ancora aperta degli ostaggi). E poi anche il Libano, lo Yemen, il Sudan, dove si consuma, oggi, la più grande tragedia umanitaria: il Medio Oriente è sempre più in fiamme e il resto del mondo è costretto a fare da spettatore, prendendo atto delle decisioni armate ed unilaterali di alcuni Paesi che si appellano e si scudano reciprocamente dietro ai concetti di diritto di difesa o di resistenza.

Che manca?

Manca il diritto internazionale e il riconoscimento del ruolo delle Istituzioni internazionali.

Il paradosso rischia di essere che si finisca con il pensare che si stava meglio quando si stava peggio, con il bipolarismo e la guerra fredda. Un assurdo, in un mondo che sulla carta è più democratico di 30 anni fa.

Perché la presa di posizione del Coa?

Siamo una Istituzione forense, ma abbiamo deciso, facendo leva sulla nostra funzione sociale, di richiamare alla memoria di tutti la nostra Costituzione che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, e la centralità del diritto per tutelare i diritti: delle persone vittime della guerra e del terrorismo e anche degli Stati.

Un piccolo contributo al dibattito che chiama alla riflessione, alla mobilitazione e che fa appello alle Istituzioni forensi sull'emergenza umanitaria a Gaza. Cessino i bombardamenti, si ridia parola alle parole.

La delibera

IN DIFESA DEI DIRITTI UMANI E CONTRO LA GUERRA COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: PER UN IMMEDIATO "CESSATE IL FUOCO" NELLA STRISCIA DI GAZA, IN IRAN E IN UCRAINA. PER LA FINE DI TUTTE LE GUERRE DI OCCUPAZIONE E PER LA CENTRALITÀ DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, quale rappresentante istituzionale dell'Avvocatura del Foro e nella sua funzione sociale, che si concretizza nella tutela dei diritti umani, nella promozione della legalità, del diritto internazionale e nell'esercizio della giustizia, non può e non vuole rimanere inerte di fronte alle tragedie



che si continuano a consumare in molte regioni del mondo.

L'Avvocatura, interpretando i valori della nostra Costituzione, è un baluardo nella difesa dei diritti umani e ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e in questo senso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania chiede un ferma presa di posizione delle nostre massime Istituzioni forensi, CNF e OCF, nonché una serrata mobilitazione nazionale per un immediato "cessate il fuoco" nella striscia di Gaza, in Iran e in Ucraina. Per la fine di tutte le guerre di occupazione e per la centralità del diritto e degli organismi internazionali.

PERTANTO

in questa sede auspichiamo, e con urgenza, un'iniziativa umanitaria per fermare ogni azione contro innocenti, vittime - loro malgrado - di guerre che stanno travalicando ogni limite di umanità, con la brutale uccisione di massa di civili, il sequestro di centinaia di persone inermi, la negazione di cibo, acqua, medicine e rifugi alla popolazione di Gaza, e con l'insorgere di epidemie e decessi per malnutrizione.

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

CONDANNA

fermamente ogni forma di violenza e di annichilimento dell'essere umano che si sta consumando nel mondo e, unendosi al Consiglio Nazionale Forense e all'Organismo Congressuale Forense e a quanti hanno già formulato analoghe richieste,

CHIEDE

- l'immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, anche al fine di consentire l'ingresso degli aiuti alla popolazione civile e la circolazione degli operatori umanitari;
- l'attuazione del Diritto Internazionale Umanitario;
- l'intervento dello Stato Italiano per l'esecuzione del pronunciamento della Corte Internazionale di Giustizia del 26 gennaio 2024, che ha statuito sulla sussistenza della violazione della Convenzione sul Genocidio da parte di Israele, cui ha indicato precettivamente che deve agire per prevenire il genocidio e proteggere la popolazione di Gaza;
- che le Autorità Nazionali e Internazionali agiscano per la cessazione di questo crimine umanitario di dimensioni inimmaginabili, esercitando i poteri che sono loro propri;
- infine, deve rimanere alta l'attenzione sugli ostaggi israeliani nelle mani dei terroristi di Hamas e la pressione per ottenere la loro immediata liberazione insieme al fattivo sostegno della solidarietà con le vittime innocenti del 7 ottobre.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania manifesta il proprio impegno ad attività concrete e operative tese al raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati, nel rispetto del proprio ruolo e dei suoi compiti, nell'ottica di una cooperazione che, muovendo dallo spirito solidaristico, si possa tradurre in una partecipazione fattiva e concreta.



La Giustizia Oggi. È giusta la legge? È giusto il processo?

di Maurizio Ciadamidaro

Siracusa crocevia del dibattito nazionale sui grandi temi della Giustizia, grazie alla due giorni organizzata dal Consiglio Nazionale Forense. L'iniziativa, tenutasi tra Palazzo Vermexio e il teatro comunale, ha ospitato il venerdì gli interventi del viceministro Paolo Sisto e del presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco. Padroni di casa e coordinatori dell'iniziativa l'Unione dei fori siciliani, presieduta dall'avvocato Rosario Pizzino e il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siracusa presieduto dall'avvocato Antonio Randazzo.

6

Folta la delegazione del Coa di Catania presente, guidata dal presidente Ninni Distefano.

"Bisogna essere dialoganti, ma nel rispetto delle regole. Il Parlamento ha il compito di fare le leggi", ha dichiarato il viceministro Sisto nel corso del suo intervento della prima giornata di lavori a Palazzo Vermexio. "La separazione delle carriere era nel programma di governo e la porteremo avanti rispettando l'articolo 138 della Costituzione. L'ANM potrà esprimere le sue legittime posizioni, come fa l'opposizione in Parlamento, ma alla fine sarà la democrazia, attraverso il voto e gli strumenti istituzionali, a decidere", ha aggiunto Sisto.

"L'Italia è un'anomalia in Europa. In tutti i paesi a democrazia avanzata le carriere di giudici e pubblici ministeri sono separate. Questo



garantisce equidistanza e tutela il principio del giusto processo. Non è una riforma contro la magistratura, ma una riforma per il cittadino", ha sottolineato il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco. Durante la giornata anche il saluto di Francesco Favi, consigliere del Cnf del distretto di Catania.

Il dibattito di sabato "La Giustizia Oggi. È giusta la legge? È giusto il processo?" è stato aperto dal presidente dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, Rosario Pizzino, e dal presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siracusa, Antonio Randazzo, a seguire gli interventi del Sindaco di Siracusa, Francesco Italia e del Prefetto Giovanni Signer. Quindi un serrato confronto, condotto dal presidente del Cnf Francesco Greco, tra la prima presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in videocollegamento, e la Capo di Gabinetto del ministero di Giustizia, Giusi Bartolozzi.

"Mi auguro - ha detto durante il dibattito la presidente Cassano - che il legislatore possa recuperare una visione d'insieme, perché intervenendo in maniera settoriale su singole articolazioni del processo civile e penale si rischia di snaturare l'essenza stessa del processo. Abbiamo bisogno di recuperare una visione d'insieme: abbiamo bi-



sogno che il legislatore, all'esito di un dibattito nelle sedi proprie, chiarisca quale deve essere la funzione del processo, sia civile che penale, nel rispetto delle linee che sono già emerse univocamente dalle sentenze della Corte Costituzionale". "Non ci sono le condizioni per aumentare il numero dei magistrati - ha osservato la presidente Cassano - 10.500 magistrati sono sufficienti se cambiano alcune precondizioni", ha aggiunto Cassano.

Il ministro Nordio, dal canto suo, ha puntualizzato che "nessuno ha mai fatto calcoli del tipo: quanto può durare un processo civile? Quanti processi civili esistono in Italia? Quanto tempo impiega in media un magistrato per risolvere una questione senza ricorso alla mediazione? Sulla base di questi elementi possiamo dire quanti sono i magistrati, gli amministrativi che servono per un tot di cause. Se i numeri non tornano, o si aumenta il numero dei magistrati - il budget - o si diminuisce il numero dei contenziosi - il target", ha concluso Nordio.

"Due giorni all'insegna del confronto e del dialogo, da cui ricaviamo spunti di riflessione e durante i quali l'Avvocatura siciliana ha offerto il proprio qualificato contributo al dibattito nazionale sulla Giustizia", così a fine iniziativa il presidente dell'Uofs Rosario Pizzino.

Per il presidente del Cnf, Francesco Greco, la due giorni siciliana è la conferma di una Avvocatura protagonista che porta al tavolo di dibattito della Giustizia proposte concrete e costruttive.



LE BREVI

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2025 DEL CNF

Il 7 aprile a Roma all'Auditorium Antonianum

In apertura la relazione del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco

Sono intervenuti:

- Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
- Carlo Nordio, Ministro della Giustizia
- Fabio Pinelli, Vicepresidente CSM
- Margherita Cassano, Prima Presidente della Cassazione
- Guido Carlino, Presidente della Corte dei conti
- Carolina Lussana, Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati: una lettura tecnica

di Antonio Florio

8

Il disegno di legge costituzionale, "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare", propone una profonda revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura italiana, intervenendo su sette articoli della Costituzione.

Presentato nel giugno del 2024 ed assegnato alla prima commissione Affari Costituzionali, dove ha concluso il suo iter nel dicembre 2024, il disegno di legge costituzionale è stato approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati il 16 gennaio 2025 ed è quindi approdato al Senato.

Il perno della riforma è l'introduzione della separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, una scelta che comporta la creazione di due distinti Consigli superiori della magistratura accanto all'istituzione di un'Alta Corte disciplinare autonoma, a cui è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, tanto giudicanti che requirenti.

Analizzando nel dettaglio il contenuto del disegno di legge si evidenzia come la proposta preveda una netta distinzione tra le carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, e lo fa in primis mediante l'articolo 2 del disegno di legge, che modifica il primo comma dell'articolo 102 della Costituzione al fine di precisare che le norme sull'ordinamento giudiziario, che regolano la funzione giurisdizionale esercitata dai magistrati ordinari, debbano altresì disciplinare le distinte carriere dei magistrati requirenti e giudicanti.

In forza di tale modifica, la magistratura viene formalmente suddivisa in due carriere autonome, entrambe facenti parte dell'ordine giudiziario ma con propri organi di autogoverno: il Consiglio superiore

della magistratura giudicante ed il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Sulla separazione delle funzioni dei magistrati è opportuno fare un'analisi. In realtà il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti (e viceversa) è già disciplinato nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n.160 del 2006, come modificato da ultimo, dalla legge 17 giugno 2022 n.71. Si tratta di una disciplina ampiamente dettagliata, che non prevede un "passaggio di carriere" semplice e scontato. Difatti, il mutamento di funzioni ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.160/2006, ad oggi vigente, non è consentito all'interno dello stesso distretto di Corte d'Appello, né all'interno di altri distretti della stessa Regione. A ciò si aggiunga che il magistrato può richiedere il cambio delle funzioni, sempre ai sensi dell'articolo 13, una sola volta nel corso della carriera ed entro il termine di 6 anni dal maturare per la prima volta la legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario. Inoltre il passaggio è consentito solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario.

Insomma, dalla lettura della disciplina ad oggi vigente e sopra riportata, si può affermare che il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti (e viceversa) è sì previsto nel nostro ordinamento ma è previsto sulla base di un criterio rigoroso e non arbitrariamente applicabile da un magistrato. C'è da chiedersi se la previsione normativa del decreto legislativo n.160 del 2006,

come modificato da ultimo dalla legge 17 giugno 2022 n.71 sia insufficiente a garantire quella "indipendenza" dei magistrati nell'esercizio delle proprie funzioni che viene invocata dai promotori del disegno di legge costituzionale.

Proseguendo nell'analisi del testo del disegno di legge, una parte sostanziale della riforma sulla separazione delle carriere è rappresentata dall'articolo 3 del disegno di legge, che sostituisce integralmente l'articolo 104 della Costituzione.

Il primo comma del nuovo articolo 104 della Costituzione, dopo aver confermato che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, sancisce la separazione delle carriere della magistratura, specificando che l'ordine giudiziario è composto da magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

Il secondo comma del nuovo art. 104 Cost. istituisce inoltre i due nuovi organi di autogoverno della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Entrambi i due organi di autogoverno, ai sensi del medesimo secondo comma, sono presieduti dal Presidente della Repubblica e prevedono (al terzo comma), la presenza di due membri di diritto, il primo Presidente della Corte di Cassazione (nel Consiglio superiore della magistratura giudicante) ed il Procuratore generale della Corte di Cassazione (nel Consiglio superiore della magistratura requirente). Su tale punto non si registra alcuna novità sostanziale rispetto al vigente CSM.

Il quarto comma del nuovo articolo 104 Cost. introduce uno tra gli elementi più discussi e controversi del disegno di legge costituzionale: il sistema di sorteggio dei componenti di ciascun Consiglio superiore e dell'Alta Corte, di cui diremo nel prosieguo.

Difatti, se da un lato il nuovo articolo stabilisce una proporzione fra membri c.d. "laici" e quelli c.d. "togati", analoga a quella prevista dall'attuale quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione, dall'altro prevede l'innovativo sistema di sorteggio che si applica per nominare:

— Per 1/3 i componenti, estratti per l'appunto a sorte, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati dopo

quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall'insediamento compila mediante elezione;

— Per 2/3 i componenti, estratti sempre a sorte, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.

La questione del sorteggio merita una riflessione. Il ricorso al meccanismo del sorteggio che da molti viene definito assolutamente anomalo, in verità non è sconosciuto al nostro ordinamento, che lo utilizza anche per fattispecie particolarmente delicate. Difatti, al sorteggio si ricorre per esempio per la designazione dei sedici giudici aggregati che, ai sensi dell'articolo 135, comma 7, Cost., integrano la composizione della Corte costituzionale nei giudizi d'accusa promossi dal Parlamento in seduta comune nei confronti del Presidente della Repubblica per alto tradimento ed attentato alla Costituzione. I giudici c.d. aggregati vengono nominati a sorte da un elenco di cittadini compilato dal Parlamento in seduta comune, ogni nove anni, mediante elezione.

Una seconda ipotesi di sorteggio per la formazione di collegi giudicanti è disciplinata dall'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n.1 per la costituzione del collegio per i reati ministeriali di cui all'articolo 96 Cost., il c.d. "tribunale dei Ministri", di cui oltretutto abbiamo avuto una recente applicazione proprio nel nostro Tribunale di Catania per il caso dell'ex Ministro Salvini in merito alla nave Gregoretti. Tale articolo prevede che presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello sia costituito un collegio composto di tre membri effettivi e altrettanti supplenti estratti a sorte, per l'appunto, tra tutti i



magistrati dei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o superiore.

Ma per uscire dal contesto della magistratura, il meccanismo del sorteggio viene anche adoperato per formare le Commissioni deputate ad esprimere una valutazione ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.

Nonostante tali precedenti resta comunque da chiedersi se ricorrere al meccanismo del sorteggio possa essere considerato effettivamente inadeguato per individuare i componenti dei nuovi Consigli superiori della Magistratura o l'inadeguatezza invocata dagli oppositori del disegno di legge costituzionale è solo demagogica.

Altra tematica particolarmente sentita ed oggetto di confronto riguarda la questione attinente la valutazioni di professionalità e la giurisdizione disciplinare dei magistrati ordinari. Sul punto l'articolo 4 del disegno di legge costituzionale sostituisce integralmente l'articolo 105 della Costituzione al fine di ripartire tra i due Consigli superiori della magistratura, previsti dal testo, le competenze che attualmente spettano al Consiglio superiore della magistratura, fatta eccezione per la competenza a decidere sull'azione disciplinare. Difatti, con riferimento alla giurisdizione disciplinare il medesimo articolo prevede l'istituzione dell'Alta Corte.

Ma andiamo per ordine. Il primo comma del nuovo articolo 105 Cost. attribuisce a ciascuno degli organi di autogoverno della magistratura la competenza per le determinazioni concernenti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni riguardanti i magistrati. Sul punto si evidenzia come le espressioni "valutazioni di professionalità" e "conferimenti di funzioni", previste nel novello articolo 105, sostituiscono quella di "promozioni", attualmente prevista dal medesimo articolo.

La valutazione di professionalità dei magistrati, anche se non espressamente inserita nell'attuale art. 105 Cost., è già disciplinata nel nostro ordinamento dagli articoli 10-bis, 11, 11-bis, e 11-ter, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, come riformati dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 2024, n.44.

In particolare è prevista l'istituzione del fascicolo personale del magistrato destinato a raccogliere tutte le informazioni, gli atti e i documenti relativi al percorso professionale dei magistrati il cui esame è rilevante ai fini della valutazione di professionalità. Inoltre, con una disciplina contenuta nella Circolare del CSM n.20691 dell'8 ottobre 2007, è previsto che tutti i magistrati, con cadenza quadriennale, siano sottoposti ad una verifica per accertare la capacità, la diligenza e l'impegno nell'esercizio della propria funzione. La valutazione viene effettuata dal CSM con provvedimento adottato sulla base di un parere motivato del Consiglio giudiziario del distretto in cui presta servizio il magistrato. In caso di valutazione negativa, il magistrato incorre in una "sanzione economica" rappresentata dalla perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Dopo un biennio il magistrato è sottoposto a nuova valutazione ed in caso di ulteriore valutazione negativa, lo stesso è dispensato dal servizio.

Con riferimento alla giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti sia requirenti, il secondo comma del nuovo art. 105 Cost. l'affida ad un organo collegiale di nuova istituzione denominato Alta Corte disciplinare.

Nello schema vigente, in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, gli articoli di riferimento sono il 105 ed il 107, comma 2, della Costituzione. A questi si aggiunga l'articolo 4 della legge 4 marzo 1958 che assegna la cognizione dei procedimenti disciplinari dei magistrati ad una Sezione disciplinare costituita all'interno del Consiglio Superiore della magistratura, composta da sei componenti effettivi e cinque supplenti. I membri effettivi sono il Vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, un componente eletto dal Parlamento, un magistrato di Corte di Cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, due magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

La titolarità dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato (che non può essere proposta quando sono decorsi dieci anni dal fatto) spetta sia al Ministro della Giustizia sia al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. La

decisione, come detto, spetta alla Sezione disciplinare con sentenza, che può essere impugnata dinanzi ad un altro organo e cioè le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione.

Nel nuovo articolo 105 della Costituzione, la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari viene invece attribuita ad un nuovo organo: l'Alta Corte disciplinare, composta da 15 giudici di cui:

- tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori universitari in materie giuridiche ed avvocati con almeno venti anni di esercizio;
- tre estratti a sorte da un elenco di professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, che il parlamento in seduta comune ed entro sei mesi dall'insediamento compila;
- sei sono estratti a sorte tra i magistrati giudicanti;
- sei estratti a sorte tra i magistrati requirenti.

Con riferimento al procedimento disciplinare, il settimo comma del nuovo articolo 105 Cost. delinea un duplice grado di giudizio, stabilendo che le sentenze adottate in prima istanza dall'Alta Corte sono impugnabili anche per motivi di merito (id est per motivi di legittimità e di merito), soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che in sede di impugnazione dovrà giudicare in composizione diversa rispetto al "primo grado".

Il medesimo articolo 4 del disegno di legge costituzione si chiude attribuendo, con l'ottavo comma, alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, nonché di definire le norme necessarie ad assicurare il funzionamento dell'Alta Corte.

Questi gli aspetti più rilevanti e controversi del disegno di legge costituzionale che prevede una modifica dell'assetto ordinamentale della magistratura italiana.

Il tema estremamente attuale e motivo di scontro tra il governo e la magistratura è stato oggetto di un recente confronto svolto a Catania ed organizzato da "Tavolo 89", con la partecipazione della professoressa Ida Nicotra, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Catania, della dottoressa Dora Bonifacio, magistrato componente della giunta esecutiva centrale Associazione Nazionale Magistrati, del

presidente Flippo Pennisi, già a capo della Corte d'Appello di Catania e dell'avvocato Francesco Antille, presidente della Camera penale di Catania.

Un confronto onesto e produttivo nel corso del quale i rappresentanti della magistratura, dell'accademia e dell'avvocatura hanno espresso le loro posizioni sul disegno di legge costituzionale.

Per quanto non siano mancate, com'è giusto che sia, divergenze sul tema, è corretto evidenziare che da tale confronto sono emersi interessanti spunti di riflessione che se condivisi ed approfonditi possono portare anche ad un miglioramento in qualche parte della proposta di riforma. Si è, per esempio, concordato sul fatto che fosse stato più opportuno prevedere di affidare l'impugnazione della decisione emessa dall'Alta Corte ad un altro organo piuttosto che affidarla al medesimo (anche se in composizione differenze), come d'altronde previsto nella disciplina vigente. Inoltre, si è valutata la possibilità di accettare il meccanismo del sorteggio per la composizione dei due organi di autogoverno e dell'Alta Corte, ma con un metodo più temperato che possa assicurare la nomina di membri dotati di competenza ed esperienza nella gestione di un organo essenziale del nostro ordinamento.

Da questo confronto è di fatto emersa quella che forse è la carenza più rilevante di questo disegno di legge costituzionale: l'assenza di un confronto onesto, serio e costruttivo tra tutte le parti che sono a vario titolo coinvolte da questa riforma e che possono dare un contributo utile. Mi riferiscono non soltanto alla magistratura, ma anche all'avvocatura, al modo accademico ed anche alla società civile.

Ma se ad un confronto costruttivo, come quello che si è svolto a Catania, non viene dato seguito, lo stesso rischia di rimanere fine a sé stesso. Per questo si è deciso di predisporre un documento di sintesi dell'incontro, in cui riassumere i temi trattati, le divergenze, i punti di condivisione e anche le proposte emerse, al fine di sottoporlo all'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. L'augurio è che tale documento possa dare un contributo utile per migliore una riforma che, qualora adottata, avrà un valore storico.

Prescrizione del credito tributario e la giurisdizione del Giudice

L'analisi dell'ordinanza n. 2098 del 29.1.2025 della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite su un regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria

di Maria Grazia Pannitteri

12

Con ordinanza n. 2098 del 29.1.2025, la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, decidendo su un regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, ha dichiarato che, in tema di prescrizione del credito tributario, allorquando gli atti oggetto d'impugnazione siano atti propri della fase della esecuzione forzata tributaria emessi e notificati dall'Agente della Riscossione, la giurisdizione è sempre del Giudice tributario, suggellando, così, un criterio di demarcazione chiaro tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria.

La decisione trae origine da un regolamento di giurisdizione sollevato dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria per dichiarare la giurisdizione della Corte di giustizia tributaria di Reggio Calabria a decidere sull'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notificazione dell'atto di pignoramento opposto, nonché sull'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, sollevate dal contribuente con l'opposizione ad un pignoramento ex art. 72 bis DPR n. 602/73.

Infatti, il contribuente aveva proposto opposizione avverso un atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR n. 602/73, innanzi al Giudice di Pace e innanzi la Corte Tributaria, eccependo, sia la mancata notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento e/o altri atti di sollecito o intimazione) al pignoramento che l'inesigibilità del credito tributario per sopravvenuta prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento.

Il Giudice di Pace dichiarò la propria incompetenza per materia, per essere competente il

Tribunale ordinario civile, trattandosi di opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. che riguardava anche la pignorabilità dei beni ai sensi degli artt. 514, 515 e 545 c.p.c.

Il Giudice tributario dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, rilevando che il pignoramento ex art.72 bis del d.P.R. n.602 del 1973 era atto di esecuzione forzata con la conseguenza che lo stesso rientrava tra le controversie escluse dalla giurisdizione tributaria.

Riassunti e riuniti i giudizi, il Tribunale Ordinario accolse l'opposizione, disponendo l'annullamento dell'atto di pignoramento opposto, in parte, per omessa notifica di alcune cartelle di pagamento e, in parte, per maturata prescrizione estintiva delle pretese tributarie, relative alle cartelle di pagamento notificate oltre il termine di cinque anni prima la notifica dell'atto di pignoramento.

Avverso la sentenza del Tribunale, l'Agente della Riscossione propose appello per difetto di giurisdizione del Tribunale in ordine ai crediti di natura tributaria e per erroneità del termine di prescrizione quinquennale applicato ai crediti tributari, soggetti, invece, al termine di prescrizione decennale. La Corte d'Appello sollevò d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione.

La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, in relazione alle domande esperite dal contribuente avverso le pretese tributarie, premettendo il principio secondo cui *"la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e [...] che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale" [...] determinato*

[...] non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione”, ha statuito che la giurisdizione sulla controversia appartiene alla Corte di Giustizia tributaria.

Per cogliere la portata di tale decisione occorre accennare brevemente al percorso giurisprudenziale della Suprema Corte in tema di riparto di giurisdizione nell'ambito dell'esecuzione forzata tributaria.

In ambito tributario, qualora il contribuente al quale sia stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo non provveda al pagamento degli importi iscritti a ruolo oppure affidati in carico all'agente della riscossione, può essere soggetto ad espropriazione forzata attraverso atti di esecuzione notificati dall'Agente della riscossione quale, per esempio, il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del DPR n. 602/73.

L'avvio dell'espropriazione forzata avviene, dunque, sulla base di un titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato dal ruolo, notificato con la cartella di pagamento, oppure dall'avviso di accertamento esecutivo.

Di fronte agli atti dell'esecuzione forzata tributaria, dopo la pronuncia n. 114/2018 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 57, d.p.r. n. 602/1973, nella parte in cui non ammetteva l'opposizione all'esecuzione anche per motivi diversi da quelli concernenti la pignorabilità dei beni, il contribuente può contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per mancanza del titolo esecutivo, eccettuando la omessa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo, ovvero, ancora, per maturata prescrizione estintiva della pretesa tributaria portata ad esecuzione, oltre la legittimità dell'atto dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Questa pronuncia sebbene abbia aperto alla giurisdizione ordinaria la cognizione degli atti dell'esecuzione tributaria non ne ha delineato i

confini, ponendo non poche questioni sul riparto della giurisdizione, tra quella ordinaria e quella tributaria dinnanzi alla quale sarebbero precluse le azioni di mero accertamento preventivo dell'obbligazione tributaria, sul presupposto della struttura impugnatoria del processo tributario, come delineato dall'art. 19, d.lgs. n. 546/1992, che ne circoscrive l'oggetto al contenuto del provvedimento impugnato e ai "vizi propri" dell'atto opposto ovvero dell'atto presupposto, qualora se ne contesti la notifica, in un'ottica recuperatoria della difesa non potuta azionare tempestivamente.

In proposito, la Corte di Cassazione aveva elaborato il principio di diritto secondo cui apparteneva al giudice tributario la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria fosse stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).

Con la conseguenza che, anche gli atti di esecuzione forzata tributaria non elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/92, potessero essere oggetto di impugnazione dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria per contestare la notifica delle cartelle di pagamento presupposte e ottenerne l'annullamento.

Con specifico riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, ha chiarito che *"se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o*

dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione [...] oppure dal momento in cui si sarebbe in tesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti”.

Pertanto, facendo leva sui principi di riparto della giurisdizione, come delineati dalla Suprema Corte, prima dell'ordinanza in commento, il Tribunale ordinario aveva acquisito un'ampia cognizione anche sugli atti di natura tributaria, ad eccezione di quella in cui non fosse stato notificato al contribuente alcun atto presupposto e in cui il pignoramento rappresentasse il primo atto con cui l'ufficio manifestava la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito. Anche in sede di verifica dello stato passivo, il Giudice Delegato poteva non ammettere al passivo del fallimento i crediti tributari il cui termine di prescrizione estintiva fosse maturato successivamente alla notifica della cartella di pagamento.

Diversamente da quanto disposto nel 2020 e successivamente, la Corte Suprema di Cassazione e Sezioni Unite, con l'Ordinanza n. 2098/2025, ha chiarito che la cognizione del giudice tributario si determina in base alla natura tributaria del rapporto sostanziale dedotto, di cui al ruolo reso esecutivo dall'ente impositore, consegnato all'Agente della Riscossione, notificato con la cartella di pagamento e portato ad esecuzione. Pertanto, le eccezioni di prescrizione estintiva avverso gli atti della riscossione coattiva dei crediti tributari non possono essere considerate oggetto di giurisdizione ordinaria, in quanto non afferenti al rapporto meramente esecutivo, ma, devono essere sollevate dinanzi al giudice tributario, anche se maturata dopo la regolare notifica della cartella di pagamento, poiché vertenti sulla stabilità del debito contenuto nella cartella di pagamento.

Questa pronuncia che attribuisce prevalenza decisiva alla natura del credito in ordine alla quale è stata sollevata l'eccezione di prescrizione, a prescindere dal fatto che sia maturata prima o dopo la notifica del titolo, ossia della cartella di pagamento, delinea, con un criterio chiaro, i confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, riducendo il concreto di rischio di una duplicazione di giudizi e, in ogni caso, una incertezza generalizzata, confermata dalle continue e frequenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione.

14

LE BREVI

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE, I DELEGATI

I primi 10 dell'elenco in foto sono gli eletti del Foro di Catania, lo scorso 6 giugno, al XXXVI Congresso Nazionale Forense che si terrà a TORINO nei giorni 16, 17, 18 ottobre 2025.

Verbale Risultato Elezioni 06/06/2025						
N. Elettori :		4936	Schede bianche :	13	Schede annullate :	0
			Schede valide :	1611	32,638%	
Servizio elettorale informatico elaborato da: GRUPPO ITNET & SERVICE S.R.L. - CATANIA						
N.	COGNOME E NOME	DATA	VOTI (DI LISTA)	% SU SK.		
1	EL CANTALE AEO Avv.SERENA GIUSEPPA	F 11/10/1988	1250	()	77,6%	
2	EL SALVO Avv.ASSUNTA VALENTINA	F 13/02/2001	926	()	57,5%	
3	EL ALTANA Avv.ISABELLA	F 29/07/1997	866	()	53,8%	
4	EL ADERNO' Avv.CORRADO	M 09/11/2004	852	()	52,9%	
5	EL TORRISI Avv.ORAZIO	M 21/12/2004	794	()	49,3%	
6	EL GIACONA Avv.SANTI PIERPAOLO	M 10/11/1997	776	()	48,2%	
7	EL FIUMANO' Avv.GIUSEPPE SALVATORE	M 25/06/1991	680	()	42,2%	
8	EL TORO Avv.SALVATORE WALTER	M 17/03/1998	548	()	34,0%	
9	EL VITALI Avv.LUIGI MARIA	M 18/03/2003	501	()	31,1%	
10	EL CALVO Avv.GIUSEPPE	M 01/12/1993	254	()	15,8%	
11	FIORRETO Avv.MARIA CRISTINA	F 26/02/2002	185	()	11,5%	
12	PULVIRENTI Avv.SALVATORE PIETRO	M 12/07/1994	124	()	7,7%	

LE BREVI

A SIRACUSA, A MAGGIO, LA CONFERENZA NAZIONALE DELLE SCUOLE FORENSI E L'INCONTRO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CNF CON L'UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA SICILIA

Si è tenuta lo scorso 9 maggio, a Siracusa, la Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi, al Teatro Massimo, organizzata dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), in collaborazione con la Scuola Superiore dell'Avvocatura.

Nel contempo a Palazzo Vermexio nella sala "Borsellino" si è svolto l'incontro del Consiglio Nazionale Forense CNF con l'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, ospiti del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Siracusa.

Dopo l'introduzione del presidente del CNF, Francesco Greco, del presidente dell'Unione dei Fori, Rosario Pizzino, e il saluto del Consigliere del CNF del distretto di Catania, Francesco Favi, del Segretario di OCF, Ninni Gallo, del presidente del Coa di Siracusa, Antonio Randazzo, discussione aperta e interventi dei relatori dell'ufficio di presidenza e dei consiglieri del CNF.



Di seguito i temi trattati:

- 1 - Riforma legge professionale
- 2- Consigli giudiziari - il ruolo dell'avvocato ed i nuovi criteri di valutazione delle professionalità dei Magistrati
- 3- Il potere di impugnazione in ambito disciplinare dei Coa
- 4- Natura degli ordini, applicabilità del codice degli appalti e altri obblighi gravanti sui Coa - assunzioni e gestione amministrativa del personale dei Coa
- 5- Avvocati e intelligenza artificiale: prospettive
- 6- Proposta di riforma dei parametri forensi: principali modifiche
- 7- Attività e organizzazione delle scuole forensi
- 8- Cartolarizzazione delle udienze e "processo penale senza contraddittorio"
- 9- Criteri e limiti di scritturazione degli atti del processo civile dopo l'entrata in vigore del d.M. 1010/2023
- 10- L'indipendenza della professione di Avvocato nella recente giurisprudenza della corte di giustizia dell'U.E.
- 11- Specializzazioni
- 12- Adr

Rinnovati i vertici di Cassa Forense

di Redazione

Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha eletto la sua nuova presidente: Maria Annunziata, del Foro di Salerno, amministrativista e casazionista, componente del Consiglio di Amministrazione dal 2021.

È la prima donna, in oltre 70 anni di storia, eletta al vertice dell'Ente di previdenza degli avvocati.

L'Ordine degli Avvocati di Catania rivolge un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione uscente, ed in particolare al Vice Presidente Avv. Giuseppe La Rosa Monaco, per lungo tempo autorevole punto di riferimento del nostro Foro in materia di previdenza.

Sul sito di Cassa Forense, la prima dichiarazione della neo presidente: "Ringrazio i colleghi della stima e della fiducia che hanno riposto in me", dice Maria Annunziata, che aggiunge: "l'Avvocatura ha un ruolo fondamentale perché è il ponte che collega i cittadini alla legge. Tutti noi siamo chiamati a dare il nostro contributo per costruire un sistema più equo e giusto. Prose-



guirò, insieme ai colleghi Consiglieri e a tutti i Delegati, nel percorso intrapreso quattro anni fa all'interno del CdA, per dare efficaci e concrete risposte alle necessità delle colleghe e dei colleghi. Un grazie al Presidente uscente, Valter Militi che, con rigore e ragionevolezza, ha guidato e strutturato una squadra che oggi, con l'ingresso dei nuovi componenti, sarà capace di continuare ed implementare il lavoro intrapreso".

Si rinnova parzialmente anche il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense: eletti Pietro Alosi (Ordine di Palermo), Michele Bromuri (Ordine di Perugia), Francesco Maione (Ordine di Bari), oltre a Giancarlo Renzetti (Ordine di Roma) e Paolo Zucchi (Ordine di Parma), questi ultimi confermati nel secondo mandato in CdA.

16

LE BREVI

EDUCARE ALLA LEGALITÀ

Si è tenuta il 28 maggio scorso nella biblioteca del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la consegna delle borse di studio al merito per l'anno scolastico 2024/2025. Si tratta di un percorso organizzato per gli studenti dall'associazione antiracket e antiusura "Libera impresa".

Il nostro presidente avvocato Antonino Guido Ninni Distefano ha consegnato due targhe di riconoscimento ai ragazzi meritevoli.

A consegnare gli altri riconoscimenti i rappresentanti della Procura, della Questura, del Comando dei carabinieri, della Guardia di finanza, della DIA e del quotidiano La Sicilia.



LE BREVI

DIALOGO TRA ISTITUZIONI

Il messaggio di saluto del direttore della filiale della Banca di Italia a Catania, Gennaro Gigante, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania, avv. Antonino Guido Distefano e la risposta del presidente del Coa.



Illustrissimo Presidente,

La informo che, a far tempo dal prossimo 1 giugno, lascerò la Filiale di Catania in ragione del mio collocamento in quiescenza.

Desidero esprimere viva riconoscenza e apprezzamento per l'attenzione e la collaborazione che mi hanno accompagnato in questi anni trascorsi a Catania e che hanno reso l'esperienza di lavoro una significativa occasione di arricchimento, sia sotto il profilo professionale che umano.

Sono certo che il proficuo clima di collaborazione instaurato si consoliderà con la dott.ssa Elda Sprizzi, che assumerà la titolarità di questa Filiale nei prossimi mesi e con il dott. Pietro Di Lorenzo, attuale Vice Direttore, il quale, nelle more dell'insediamento della nuova Direttrice, assumerà la temporanea responsabilità della Struttura.

Mi è gradita l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.

Gennaro Gigante

Ill.mo Direttore,

nel porgere i miei più sentiti e sinceri auguri per questo "traguardo" e per questa nuova stagione della vita, desidero esprimerLe, a mia volta, a nome dell'intera classe forense catanese, la gratitudine per l'equilibrio, la passione e la competenza con la quale ha assolto al delicato e prestigioso incarico da Lei ricoperto.

Il Direttore della Filiale di Catania della Banca d'Italia è stato in questi anni un arbitro attento a pretendere e garantire rigore per il tessuto economico catanese, senza mai dimenticare un confronto costruttivo con tutte le Istituzioni del territorio.

Mi permetta di rivolgerLe questi ringraziamenti anche a titolo personale, per la profonda umanità che ha contraddistinto le Sue relazioni professionali.

Ricambio di vero cuore i più cordiali saluti.

Ninni Distefano

Separazione consensuale e revoca unilaterale del consenso

di Antonello Guido

18

L'odierno contributo vuole porre l'attenzione e mettere a confronto tre recenti sentenze di merito, rispettivamente del Tribunale di Milano del 18 dicembre 2024, del Tribunale di Matera del 12 marzo 2025 e del Tribunale di Venezia del 31 marzo 2025, volte ad esaminare la revoca unilaterale del consenso nei procedimenti di separazione personale consensuale dei coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c., alla luce del nuovo ed unificante rito di famiglia.

Pronunciandosi sull'ammissibilità della revoca unilaterale del consenso alla separazione consensuale dichiarata da uno dei coniugi successivamente al deposito del ricorso congiunto, il Tribunale di Milano si è espresso negativamente omologando comunque l'accordo di cui al ricorso introduttivo, ritenendo inammissibile l'istanza di revoca unilaterale del consenso in ragione delle novità introdotte dalla riforma Cartabia, che ha definitivamente eliminato le differenze tra la procedura di separazione consensuale e quella di divorzio congiunto. Il Tribunale di Milano ha chiarito, all'uopo, che, secondo l'attuale sistema, all'accordo intervenuto tra le parti ex art. 473-bis, c.p.c., che ha natura meramente ricognitiva in merito ai presupposti per la pronuncia sullo status di separati e natura negoziale in merito alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni/regolamentazioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, consegue l'inammissibilità di ripensamenti unilaterali, dovendosi ritenere il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda formulata dall'altra parte, bensì come iniziativa comune e paritetica, espressione di una unione di opinioni e di intenti, rinunciabi-

le soltanto a seguito della volontà espressa da entrambi i coniugi, fatte salve alcune eccezioni riguardanti i casi in cui il consenso sia stato prestato a seguito di errore, inganno o violenza, o nel caso in cui il consenso contrasti palesemente con norme imperative, di ordine pubblico, o con l'interesse della prole.

Parimenti, secondo il Tribunale di Matera, «L'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473-bis, c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale e alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi. Deve quindi escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità (ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso). Anche alla separazione su domanda congiunta debbono continuare ad applicarsi le regole fissate dalla giurisprudenza in merito all'inammissibilità e irrilevanza della revoca del consenso espressa successivamente al deposito del ricorso. Né in seguito alla introduzione del rito unificato sarebbe possibile ammettere la revoca del consenso solo in sede di separazione e non di divorzio. E ciò in sintonia con i principi di economicità e divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio della azione

giudiziale, evitando così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso».

Secondo il Tribunale di Venezia, invece, le patteggiamenti concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale hanno natura di negozio bilaterale, ed in quanto tali destinate ad essere trasfuse nell'accordo ritenuto valido e conforme alla legge, approvato poi con sentenza, atteso che esse acquistano efficacia all'esterno solo allorchè siano poi convalidate dal Tribunale, il quale deve, in ogni caso, recepire e verificare la permanenza della volontà espressa da entrambi i coniugi col ricorso (Tribunale di Venezia, sez. II, sentenza n. 343 del 31 marzo 2025).

Come appena rilevato, secondo il Tribunale di Milano, la questione della revocabilità del consenso nella separazione consensuale va oggi rivista alla luce delle modifiche normative introdotte dalla riforma Cartabia, ritenendo che, una volta depositato il ricorso per separazione e divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., l'espressione della volontà negoziale manifestatasi attraverso il consenso prestato in seno alla domanda congiunta diventa irrevocabile, tranne nei casi di errore, violenza e dolo, in ossequio ai principi generali di diritto e fatto salvo il potere del Tribunale di disattendere la volontà delle parti ove le condizioni concordate dai coniugi fossero in contrasto con norme inderogabili e con gli interessi fondamentali dei figli minorenni o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.

Sotto l'aspetto processuale, viste le disposizioni civilistiche in ordine all'errore ostativo, ricadente cioè sulla dichiarazione, ovvero nel momento dell'esternazione della volontà, che, nella

previsione dell'art. 1429, n. 2, c.c., è essenziale quando *“cade sull'identità della prestazione”* e quando, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso, il Tribunale di Milano ritiene che nel caso in cui il dedotto errore risulti essere privo di essenzialità, giacchè la sottoscrizione di un accordo di separazione in cui le parti si danno atto della *“intollerabilità della convivenza”*, esso introduce una deroga ai doveri coniugali quali appunto quello della convivenza e in via successiva di fedeltà in caso di relazione extraconiugale. In tale ultimo caso, in pratica, non può addursi un vizio del consenso perché la possibilità di una nuova relazione affettiva è connaturale all'espressione della personalità altrui, dovendosi escludere, inoltre, che la nuova relazione, per il fatto in sè del verificarsi di una nuova condizione sentimentale di uno dei due genitori, possa essere ritenuta causa di pregiudizio per i figli minori, ove tale circostanza non fosse provata.

Ritenendo inutile dilungarmi sui contenuti delle predette pronunce, sicchè già di per sé sostanzialmente esaustive dei principi enunciati, ritengo, invece, opportuno riportare di seguito l'estratto della sentenza del Tribunale di Milano, Sez. IX civile, del 18 dicembre 2024, che nella sua esposizione in diritto, chiarisce molto bene la questione della revoca del consenso (e non solo), costituendo un ottimo spunto operativo e di riflessione per lo studioso.

«Considerato in diritto. Evidenzia il Collegio che con le nuove disposizioni introdotte con il D.Lvo 149/2022 (Riforma c.d. Cartabia) all'art. 473 bis. 51 c.p.c. è stato previsto per i procedimenti di separazione e/o di divorzio (oltre che, ai sensi del richiamato art. 473 bis. 47 c.p.c., di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e di modifica delle relative condizioni) un rito unico su domanda congiunta, che si conclude per tutti i procedimenti, a differenza dell'abrogato art. 711 c.p.c., con una sentenza, facendo pertanto venir meno le differenze procedurali tra separazione consensuale e divorzio congiunto preesistenti alla richiamata riforma. Nel sistema previgente, in particolare, il procedimento congiunto di separazione e quello



di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (art. 711 c.p.c. e art. 4, comma 16 L. 898/70 e segg. mod.), contenute in "canali normativi" che continuavano a rimanere separati; oggi invece tali previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un unico rito.

Più nello specifico la previgente norma in tema di separazione consensuale ex art 711 c.p.c. prevedeva espressamente al primo comma: "Nel caso di separazione consensuale, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliare nel modo indicato nell'articolo 708 c.p.c." e al terzo e quarto comma che: "Se la conciliazione non riesce si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del tribunale il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente". Tale procedimento quindi - da intendersi fattispecie a formazione progressiva - con necessaria riconferma in udienza non solo della volontà di separarsi, ma anche delle condizioni riguardanti i coniugi e la prole, si concludeva con un decreto collegiale di omologa in grado di conferire effetti all'atto di natura negoziale delle parti integrante l'accordo dei coniugi sulla decisione di separarsi e sulla regolamentazione dei rapporti reciproci e di quelli con i figli.

Il procedimento, invece, di divorzio su domanda congiunta previsto dall'abrogato art. 4, comma 16, L. 898/70 e segg. mod. prevedeva che il ricorso indicasse già compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e il Tribunale, sentiti i coniugi, doveva solo verificare l'esistenza dei presupposti di legge per

giustificate lo scioglimento del vincolo e valutare se le condizioni pattuite non contrassero con l'interesse della prole e, in caso di esito positivo di tale vaglio, pronunciava sentenza; ove invece il Tribunale avesse ritenuto l'acconto in contrasto con l'interesse dei figli, il procedimento veniva trasformato in quello ordinario contenzioso ai sensi del comma 8 dello stesso art. 4 richiamato. Le precedenti evidenti differenze procedurali tra separazione consensuale e divorzio congiunto avevano portato ad orientamenti ormai granitici nella giurisprudenza di legittimità, condivisi anche dalla Sezione di appartenenza di questo Tribunale, in ordine alla diversa efficacia della revoca del consenso di una delle parti all'accordo, nel giudizio di omologa della separazione e nel giudizio su domanda congiunta.

Sul punto si era, infatti, come noto, più volte pronunciata la Suprema Corte che, nel richiamare principi già in precedenza espressi, anche da ultimo aveva evidenziato le profonde differenze riscontrabili tra le relative discipline anche con riferimento alle conseguenze discendenti dalla revoca del consenso e così aveva nuovamente affermato (ordinanza 28 giugno - 24 luglio 2018, a 19540 Presidente Scaldaferrì - Relatore Mercolino): in tema di divorzio a domanda congiunta, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale, con pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel merito il Tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'Interesse dei figli minori; che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di



una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2018, n. 10463; Cass., Sez. 1, 8/07/1998, n. 6664).

Ciò diversamente dalla separazione consensuale, come prevista e disciplinata dal richiamato art. 711 c.p.c., dove si riteneva che il consenso dovesse essere espresso in due distinti momenti, sia all'atto della sottoscrizione del ricorso che dinnanzi al Presidente, essendo poi il Tribunale, in caso di infruttuoso tentativo di conciliazione, chiamato ad attribuire efficacia dall'esterno a tale accordo, con il decreto collegiale di omologa; conseguentemente ciascuno dei coniugi poteva revocare il consenso o meglio non esprimerlo dinnanzi al Presidente (anche non presentandosi in udienza), fino all'udienza presidenziale, solo successivamente alla quale la revoca era priva di effetto. L'attuale norma per i procedimenti su domanda congiunta, applicabile sia per la separazione che per il divorzio (oltre che per gli altri procedimenti ivi richiamati) prevede, invece, che il Giudice delegato, all'udienza, dopo essersi limitato a prendere atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, rimetta la causa in decisione.

L'unificazione del rito per i procedimenti di separazione e di divorzio, che si concludono quindi con sentenza secondo quanto previsto e disciplinato dal richiamato art. 473 bis c.p.c., ha come naturale conseguenza l'applicazione anche per la separazione consensuale (rectius separazione su domanda congiunta) dei principi sopra richiamati della giurisprudenza di legittimità per il divorzio congiunto. Ne consegue, quindi, che l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, come già richiamato, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi. Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale

del consenso, in quanto inammissibile per quanto sopra evidenziato, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità (ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, come invece previsto era previsto dall'art. 4, comma 8 L. 898/70 e segg.).

In tal senso la Suprema Corte si è espressamente pronunciata, se pur con riferimento alla diversa (se pur in parte attinente), questione relativa alla possibilità di cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale con quella parimenti congiunta di divorzio, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Treviso, con la nota ordinanza che ha recepito l'orientamento di alcuni Tribunali di merito (tra cui anche Milano) che già in precedenza lo aveva ammesso.

Segnatamente la Corte dopo aver evidenziato che "mentre nel sistema previgente, il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (l'art. 711 c.p.c. e l'art. 4, I comma 16, I. div.), contenute in «canali normativi» che continuavano a rimanere separati, oggi dette previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un unico contenitore processuale.", nell'affrontare proprio uno degli elementi ostativi da una parte della dottrina e della giurisprudenza alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali (poi risolto positivamente), ha così motivato: "Ciò che viene segnalato da una parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali di separazione e di divorzio (l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli) non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio e in senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di

disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-bis.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto «allo stato» della domanda «se gli accordi sono in contrasto con gli interessi e dei figli», o l'art. 473 bis. 19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a «mutamenti di circostanze», per il procedimento contenzioso)». Ne consegue pertanto, alla luce di siffatti principi espressi dopo l'introduzione della Riforma c.d. Cartabia, che anche alla separazione su domanda congiunta debbono continuare ad applicarsi le regole fissate dalla giurisprudenza in merito all'inammissibilità e irrilevanza della revoca del consenso espressa successivamente al deposito del ricorso. Né sarebbe possibile ammettere la revoca del consenso solo in sede di separazione ed escluderla nel divorzio ora che il rito è stato espressamente unificato. Tale orientamento si pone d'altronde poi in linea con i principi di economicità processuale e di divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio dell'azione giudiziale ed evitano così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso. Come espressione di volontà negoziale quella manifestatasi attraverso il consenso nella domanda congiunta diventa, potante, irrevocabile, a meno che il consenso espresso non sia frutto di errore, violenza o dolo, nel rispetto dei principi generali di diritto, manifestatasi al momento della manifestazione del consenso. Ciò - per espressa disposizione normativa - fatto salvo, comunque, sempre il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorani, ma non economicamente autosufficienti. In presenza di contrasto, il nuovo dettato normativo (art 473 bis. 51, comma 4° c.p.c.), prevede che il Tribunale convochi le parti, indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inadonea soluzione ovvero di persistente disaccordo, rigetti allo stato la domanda [...] ».

LE BREVI

GIORNATA DELLA MEMORIA

Emozionante e partecipata manifestazione lo scorso 24 maggio, davanti al Palazzo di Giustizia, nella Giornata della Memoria per la strage di Capaci. Con la scalinata della legalità a fare da scenario, tanti artisti e i ragazzi dell'orchestra Musicalinsieme hanno ricordato, con uno splendido spettacolo di arte e musica, i tanti che hanno pagato con la vita la lotta alla mafia e per ringraziare chi ogni giorno lavora per affermare i valori della legalità. Grazie a tutti gli organizzatori per questo importante momento di condivisione dei valori comuni.

Alcune immagini della giornata



L'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento dei figli e le misure coercitive indirette alla luce delle modifiche introdotte dal C.D. Correttivo Cartabia

Commissione Famiglia COA Catania

di Miriam Gallo

Nel corso del quinto incontro formativo organizzato dalla Commissione Famiglia del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, tenutosi lo scorso novembre, si è affrontato il duplice tema dell'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento dei figli e delle misure coercitive indirette, anche alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. Correttivo Cartabia.

Solo pochi giorni prima, infatti, ossia l'11 novembre 2024, veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il D. Lgs n. 164 del 31 ottobre 2024, avente ad oggetto le integrazioni e le modifiche al D. Lgs n. 149/2022 (Riforma Cartabia), con il proposito di risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della Riforma.

Le modifiche del c.d. Correttivo Cartabia sono, pertanto, entrate in vigore il 26 novembre 2024 e si applicano anche ai procedimenti in materia di famiglia introdotti dopo il 28 febbraio 2023.

Durante l'incontro formativo, la Dott.ssa Eleonora Guarnera, Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania e la Dott.ssa Graziella Trovato, psicologa e coordinatrice genitoriale, nella veste di relatrici dell'evento hanno fornito il loro prezioso contributo. La partecipazione dell'Avv. Carmelo Padalino (ndr - e dell'autrice dell'articolo Avv. Miriam Gallo), ha contribuito a favorire il dialogo tra le relatrici e la platea dei partecipanti.

Innanzitutto si è detto come la scelta del legislatore della Riforma, trasfusa in particolare nell'art. 473 bis.38 c.p.c., recepisca le sollecitazioni sovranazionali sul tema della tutela effettiva nell'ipotesi in cui il provvedimento sull'affidamento della prole non venga concretamente attuato. La Corte EDU ha, in diversi casi, ritenuto che i Giudici nazionali non abbiano adottato le



misure idonee a creare le condizioni necessarie per la piena realizzazione del diritto di visita, in quanto il relativo provvedimento, a fronte di difficoltà esecutive o comportamenti oppositivi dell'altro genitore, spesso rimaneva privo di concreta esecuzione.

L'articolo 473 bis.38 c.p.c. disciplina il procedimento volto a garantire che i provvedimenti sull'affidamento dei minori e le decisioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale vengano attuati efficacemente e che le controversie che ne possano sorgere vengano risolte in modo tempestivo e adeguato. La tempestività, in funzione della sicurezza e della tutela dei diritti del minore, è proprio il fulcro della procedura descritta dall'art 473 bis.38 c.p.c., laddove è previsto che qualora le parti non riescano a dialogare per dare concreta attuazione ai provvedimenti, sarà il Giudice che provvederà d'ufficio a dettare le modalità esecutive, facendo ricorso anche alla forza pubblica, se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore.

Animate dalla medesima ratio sono le modifiche introdotte dal cd. Correttivo Cartabia, con le quali si punta ad ottenere una sempre maggiore concen-

trazione delle tutele davanti al medesimo Giudice.

Ciò rendendo più chiara l'individuazione del "Giudice del procedimento in corso", che l'art'473 bis.38 c.p.c. individua quale competente ad adottare i provvedimenti opportuni, specificando come non si tratti solo del Decidente che ha emesso il provvedimento da attuare, ma più in generale del Giudice di un qualunque procedimento, pendente tra le parti, che abbia ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale.

Pertanto, a titolo esemplificativo, in applicazione della novella legislativa, si è evidenziato che l'attuazione dei provvedimenti dati all'esito di un giudizio di separazione, debba essere richiesta al Tribunale per i Minorenni dinanzi al quale sia stato successivamente introdotto un procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, o viceversa. Con ciò evitando il proliferare di procedimenti e l'emissione di provvedimenti potenzialmente in contrasto tra loro da parte di Giudici diversi.

24

Con il contributo della relatrice psicologa e coordinatrice genitoriale Dott.ssa Graziella Trovato si è dibattuto in merito agli aspetti positivi del collocamento paritario del minore, sia sul piano dello sviluppo psicofisico dello stesso, sia in ordine alla realizzazione del proprio diritto a frequentare ed essere accudito da entrambi i genitori. Argomento sul quale la successiva recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 1486/2025 pone importanti spunti di riflessione.

Con Il Correttivo Cartabia il legislatore ha, inoltre, chiarito che avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice ex art 473 bis.38 c.p.c. l'opposizione si propone entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione o notificazione, se anteriore.

Accanto alle disposizioni di cui all'art 473 bis.38 c.p.c., che disciplina i casi di verosimile inerzia relativamente al modus con il quale attuare il provvedimento di affidamento del minore o di difficoltà oggettive o soggettive che impediscano la concreta operatività di esso, nel corso dell'incontro si è affrontato anche il tema delle condotte volutamente pregiudizievoli poste in essere dal genitore inadempiente, che possono dar luogo ai provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 473 bis.39 c.p.c. Si tratta delle cd. astreintes che, analogamente a quanto previsto dall'art 473 bis.38 c.p.c., possono essere adottate dal



Giudice del procedimento in corso, con la precisazione del Correttivo Cartabia che, solo se non pende già un procedimento la domanda si propone con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c.

Così il Giudice, verificata la sussistenza dei comportamenti incidenti negativamente sul corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore, può modificare il provvedimento vigente e, anche in assenza di istanze di parte, procedere a sanzionare l'inadempiente graduando il proprio intervento sul ventaglio delle misure previste dalla norma.

Si va dall'ammonimento, alla condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione, o giorno di ritardo, alla sanzione amministrativa pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, fino al risarcimento dei danni in favore dell'altro genitore o del minore.

Inoltre nel corso dell'evento formativo, si è posto l'accento su quanto chiarito dalla relazione illustrativa del decreto legislativo n. 149/2022, ovvero che le gravi inadempienze, le quali possono dar luogo all'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte del Giudice, possano essere anche solo di natura economica. Ciò purché si tratti di "reiterate, strumentali e sistematiche inadempienze", soprattutto in ipotesi come quelle del mancato pagamento delle spese straordinarie in cui gli ulteriori strumenti messi a disposizione (ordine di pagamento diretto del terzo) non possono venire in soccorso.

In conclusione è evidente come tanti e variegati siano gli strumenti di tutela del minore, previsti dal legislatore della riforma e potenziati dal c.d. Correttivo Cartabia.

Tuttavia, l'impianto normativo complessivo è ancora fonte di dubbi interpretativi, pertanto, l'auspicio è che la sinergia tra tutte le parti coinvolte nel delicato compito di tutelare i minori, possa superare le difficoltà applicative e garantire l'effettivo esercizio dei diritti.

Danno alla persona: T.U.N. ed altre novità

Commissione “responsabilità civile e infortunistica”
Incontro formativo del 28 maggio 2025

di Ignazio Aiello e Dario Seminara

Il danno alla persona costituisce uno snodo cruciale del diritto civile, in cui si intrecciano la tutela della dignità umana, la responsabilità civile e l'equità risarcitoria.

Tradizionalmente, il danno alla persona si articola in due categorie: danno biologico e danno morale.

Il primo, quello biologico, è inteso quale lesione dell'integrità psico-fisica dell'individuo medicalmente accertabile.

Il danno morale, invece, riguarda la sofferenza interiore, il turbamento dell'animo conseguente a un fatto illecito. Detto danno è di natura soggettiva e trova fondamento diretto nell'articolo 2059 c.c. La crescente sensibilità verso i diritti della persona ha portato, negli ultimi decenni, ad un'evoluzione significativa sia della normativa che della giurisprudenza, con l'obiettivo di offrire un risarcimento sempre più aderente alla reale sofferenza subita.

Quanto alle micropermanenti (ovvero i danni di minore entità, sino al 9 % di invalidità permanente), la tabella viene introdotta con D.P.R. 254/2003. Nessuna tabella viene invece costituita per le macropermanenti, per quanto prevista dall'art. 138 del Codice Assicurazioni Private del 2005. Sono quindi le sezioni unite della Cassazione, con le quattro note sentenze (da 26972 a 26975) pubblicate il giorno 11 novembre 2008 (per questo note come sentenze del “Primo San Martino”) a chiarire che il danno non patrimoniale va inteso in senso unitario, pur potendosi articolare in diverse voci descrittive: ciò col preciso obiettivo di evitare duplicazioni risarcitorie e assicurare al soggetto danneggiato una tutela effettiva ed equilibrata.



L'Osservatorio sulla Giustizia civile costituito presso il Tribunale di Milano composto da magistrati, avvocati ed esperti della materia, subito si adoperò per la creazione di una tabella che, recependo detto principio dell'unicità del danno non patrimoniale, evidenziasse un'unica voce di danno. Furono quindi elaborate le prime tabelle milanesi, cui la Cassazione (con la nota sentenza 12408/11, anche nota come sentenza Amatucci), riconobbe valore paranormativo.

E però, a seguito della L. 124/17, che mutò gli articoli 138 e 139 del Cod.Ass., distinguendo il danno biologico da quello morale, la III sezione della Cassazione, prima con isolate sentenze, e quindi col c.d. Decalogo (10 sentenze numerate da 28985 a 28994, tutte pubblicate il giorno 11 novembre 2019, e per questo note come «decalogo di San Martino»), ha detto il danno morale autonomo rispetto al danno biologico, demandando il Giudice del merito alla relativa liquidazione: donde l'esigenza di nuove tabelle, poi elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile presso il Tribunale di Milano nel 2021 (i cui valori



sono stati aggiornati nel 2024), con cui si è attuata la distinzione tra danno biologico e danno morale, e quindi si sono individuati i due addendi utili per la quantificazione del danno.

Le tabelle milanesi sono state quindi applicate sino a quando, finalmente ottemperando all'art. 138 Cod. Ass. che detta tabella prevedeva, è stata infine redatta la Tabella Unica Nazionale (in sigla T.U.N.) introdotta giusta D.P.R. 13.01.25, tabella applicabile per tutti i sinistri verificatisi a partire dal 5 marzo 2025 per la liquidazione del danno biologico e del danno morale, in materia di infortunistica stradale e responsabilità sanitaria.

La Commissione di studio sulla "Responsabilità civile e infortunistica", istituita presso il Consiglio dell'Ordine, ha dedicato, il 28 maggio scorso, apposito e interessante convegno dal titolo "Danno alla persona: T.U.N. ed altre novità".

Significativa è stata la relazione del Dott. Giorgio Marino, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania.


In particolare, anche richiamando casi pratici e l'orientamento della quinta sezione, il dott. Marino ha fornito ottimi spunti di riflessione sul tema della liquidazione del danno, anche alla luce delle recenti riforme normative e pronunce giurisprudenziali.

È quindi intervenuto il Presidente dell'Ordine, avv. Antonino Distefano, e si sono poi succedute le relazioni dei componenti la Commissione di studio.

L'avvocata Cinzia Bisicchia ha illustrato il tema del danno da premorienza (ovverosia il danno biologico patito dal soggetto che muore -per motivi indipendenti rispetto all'illecito subitoprima della determinazione dell'ammontare del risarcimento che sarebbe spettato a seguito del sinistro), pure richiamando le recenti pronunce della S.C. in tema di liquidazione.

L'avvocata Franca Pappalardo è intervenuta sulla Tabella Unica Nazionale, applicabile per tutti i sinistri verificatisi a partire dal 5 marzo 2025: nulla vieta però di applicarla anche per i sinistri anteriori.

Da ultimo, l'avvocato Giuseppe Gulisano ha affrontato la questione della capitalizzazione anticipata della rendita, focalizzando il suo intervento sulle differenze tra le tabelle di capitalizzazione utilizzate in passato (quelle elaborate dal r.d. 1403/1922 e quelle del C.S.M. del 1989) e le tabelle elaborate nel 2024 dal gruppo di lavoro "Danno alla persona" istituito presso l'Osservatorio sulla Giustizia civile presso il Tribunale di Milano.



Il convegno è stato introdotto dal Coordinatore della Commissione avv. Ignazio Aiello e moderato dall'avvocato Dario Seminara, autori dell'articolo.

Al termine dei lavori l'avv. Ignazio Aiello, oltre a ringraziare i relatori e tutti i presenti, ha anticipato che nel prossimo autunno verrà organizzato dalla Commissione un altro convegno sul tema dell'infortunistica stradale.

La cogestione dell'impresa societaria. Vecchie riflessioni per problemi attuali

di Emanuele Calcagno

La legge di iniziativa popolare promossa dalla CISL che detta disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 maggio, è entrata in vigore il 10 giugno di quest'anno (l. n. 76/2025).

Da sempre tema molto dibattuto, la disciplina della partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori ha trovato spazio nel nostro ordinamento giuridico attuando, almeno formalmente, l'art. 46 della Costituzione che sancisce il diritto dei lavoratori a un coinvolgimento attivo nella vita e negli utili delle imprese.

A prescindere da ogni tipo di valutazione politica che mal si addice a questa sede, si ritiene, invece, doveroso sottolineare giusto qualche aspetto della recentissima disciplina.

L'approvata legge appare certamente ridimensionata rispetto alla proposta di legge presentata dalla CISL e, quindi, più che leggerla come un punto d'approdo, sarebbe auspicabile osservarla come un porto dal quale si è deciso di mollare gli ormeggi verso una nuova - ancora tutta da costruire - effettiva democrazia industriale.

Il testo della legge parla, infatti, di quattro forme di partecipazione dei lavoratori (gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva), ma è sparito il riferimento a un obbligo di introdurre la partecipazione gestionale ed organizzativa qualora prevista dalla contrattazione collettiva e, quindi, se frutto di confronto tra le organizzazioni sindacali e datoriali.

Oggi è tutto a discrezione della sola azienda in quanto "gli statuti possono prevedere" un'eventuale partecipazione dei lavoratori (vedi artt. 4, 7, 8 e 9 della l. n. 76/2025) e ciò pare smussare non di poco l'impianto stesso della proposta che vedeva nel modello tedesco di cogestione paritaria un modello di relazioni industriali da adottare anche a casa nostra. Gli spunti di riflessione sono tanti e tali da non consentire qui gli opportuni approfondimenti, ma ciò che - con molto stupore - ritengo utile sottolineare è un

aspetto non trascurabile (ma che temo non sia stato attentamente valutato in sede tanto di proposta quanto di legiferazione) contenuto in uno studio del 1975 su "La cogestione dell'impresa societaria" estratto dalla rivista "Il diritto del lavoro", 1975, n. 3, a firma del Prof. Placido Petino, già professore di diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Catania, Avvocato e titolare dell'omonimo studio legale.


Uno studio edito cinquant'anni addietro (sì, cinquant'anni!) e nato da un'esigenza ancora oggi estremamente centrale e fortemente controversa: quello della partecipazione e, segnatamente, del tipo di partecipazione dei lavoratori nell'impresa societaria.

Uno spunto fresco, attuale, che analizza la progressiva attuazione legislativa del modello partecipativo proposto (all'epoca) nei vari paesi europei, passando per la cogestione nel nostro sistema di relazioni industriali, analizzando l'accordo FIAT del 1946 e soffermandosi, per forza di cose, sul modello tedesco della cogestione.

Ed è proprio nel corso dell'analisi di quest'ultimo modello di cogestione - a tutt'oggi d'ispirazione del nostro legislatore e della sigla sindacale promotrice della legge - che è possibile leggere nel lavoro citato pagine di una modernità davvero disarmante.

Dissertando, infatti, sulla cogestione e sugli organismi di cogestione, l'autore - rispondendo a delle obiezioni mosse rispetto a delle asserite criticità riscontrate da parte della dottrina circa

27



l'eventuale partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di gestione - si spinge ad affermare che "per cogliere una visione della democrazia industriale nella quale rilevi, invece, il rapporto fra le diverse parti in conflitto non può che farsi riferimento alla capacità di autotutela ed all'equilibrio contrattuale realizzabile tramite gli strumenti approntati dalla stessa" e, prosegue, "rispetto all'autotutela diventa indifferente, allora, la scelta di un ruolo di opposizione o di partecipazione attiva ai vari livelli da parte degli organismi rappresentativi dei lavoratori".

Ma il passaggio, a mio avviso, centrale di questo modernissimo ragionamento sta nell'assunto secondo cui "il punto di riferimento per valutare l'indice di democraticità effettiva di un dato sistema di relazioni industriali non è dato dal profilo formale del tipo di partecipazione scelto, quanto dalla capacità di autotutela esprimibile dalla categoria. E non può non riconoscersi che un sindacato debole non realizza la propria autonomia o indipendenza nei confronti della controparte, che si verifica sul piano della concreta ed attiva operatività, né in regime di cogestione né in regime di opposizione o contrattazione pura e semplice". Non nella forma, quindi, ma nella sostanza della capacità di autonomia della categoria: tanto più il sindacato è cosciente del proprio peso sociale e politico, quanto maggiore sarà la possibilità di avere una cogestione non consistente, quindi, in un mero coinvolgimento formale dei lavoratori.

"È chiaro", prosegue, infatti, l'autore, "che una forte capacità di autotutela consentita da una situazione economica favorevole o da un quadro legale di incisivo sostegno della stessa esprime una cogestione come correzione del potere imprenditoriale e come condizionamento delle scelte inerenti a tale potere. Al contrario, una scarsa capacità di autotutela darà alla cogestione il carattere esplicito di coinvolgimento paternalistico".

E non rischia, forse, di essere meramente paternalistico un impianto legislativo nel quale si prevede oggi (non per una qualche svista del legislatore, ma per una precisa pavida scelta nata, forse, anche dallo scarso peso sociale e politico delle organizzazioni sindacali) una cogestione che non potrà di certo ambire ad una qualche correzione del potere imprenditoriale che, come detto, a sua totale discrezione può prevedere forme e modi di una qualche partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa?

28

LE BREVI

TAPPA CATANESE IL 2 APRILE PER IL PROGETTO DI CASSAFORENSE "MENS SANA IN CORPORE SANO - CULTURA & PREVENZIONE DELLA SALUTE".

A fine giornata il commento del presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, avv. Antonino Guido Ninni Distefano: "Prevenzione e benessere sono fondamentali nelle politiche di welfare attivo che presuppongono la necessità di prendersi cura delle persone, come è avvenuto oggi con la "carovana della salute" dedicata alle avvocate ed agli avvocati. Si tratta di una eccellente iniziativa della Cassaforense, curata dal delegato avv. Andrea Borgheresi, a cui l'Ordine degli Avvocati di Catania ha dato un convinto e completo sostegno.

La grande partecipazione di oggi dimostra il successo della "carovana" che sta attraversando tutta l'Italia e la partecipata e positiva risposta di Catania premia il buon lavoro svolto e l'impeccabile organizzazione".

Alcune immagini



Ricerca della prova digitale e diritti fondamentali della persona: dalle indicazioni giurisprudenziali delle Alte Corti alle prospettive legislative

di Alessandro Segreto

La materia della prova digitale vive la sua dimensione codicistica, in riferimento all'accesso - ad opera dell'autorità pubblica - ad un dispositivo o ad un sistema informatico ed alla conseguente acquisizione agli atti del procedimento penale dell'informazione utile in ipotesi rinvenuta, nella disciplina tracciata dagli artt. 244, 247, 253, 352 e 354 del codice di rito. La lettura corale delle disposizioni indicate offre una veduta d'insieme dell'attuale sistema dei mezzi di ricerca della prova digitale.

La Costituzione tutela i diritti sotesi agli artt. 2 (riservatezza, quale declinazione della personalità), 15 (segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione) e 42 (proprietà privata).

Il panorama convenzionale e sovranazionale è, principalmente, composto dalle disposizioni della C.E.D.U. (art.8; art.1 Prot. add.); dalle previsioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 7, 8 e 17); oltre che dalla Direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea (dettata in merito al trattamento dei dati personali nel procedimento penale) secondo l'interpretazione fornita, da ultimo, dalla Corte di Giustizia (Sentenza della Grande Camera resa il 4 ottobre 2024, C 548/2021).

Negli ultimi anni il tema dell'accesso dell'autorità giudiziaria alle informazioni digitali custodite negli strumenti informatici e dell'acquisizione procedimentale dei dati così rintracciati nei dispositivi elettronici ha sempre più impegnato la Giurisprudenza delle Alte Corti, per via del maggiore uso che l'individuo fa dei mezzi elettronici, alla portata della generalità (rectius totalità) dei

consociati, che così custodiscono dati di eterogenea natura, prevalentemente riservati.

Principi di fondo dell'argomento sono l'adeguatezza, la proporzionalità, la ragionevolezza (art. 52 CDFUE), quali canoni di valutazione dell'equità del sacrificio imposto all'individuo in vista del soddisfacimento di un preponderante interesse collettivo: prevenzione, accertamento e perseguimento dei reati (Cass., n. 16539/2022). Questi criteri assurgono, tradizionalmente, a cardini dei più garantisti sistemi giuridici e fungono da condizioni di equilibrio delle diverse istanze - sociale e soggettiva - che devono essere bilanciate dai Legislatori nazionale ed europeo (si veda Cass., n. 34265/2020). Nel codice di procedura penale se ne rinvergono le immediate proiezioni nella materia della libertà personale: adeguatezza, proporzionalità e gradualità sono i criteri di scelta della misura personale (art. 275 c.p.p.), che secondo la Corte di Cassazione costituiscono perno generale del sistema cautelare e, così, pure guida delle scelte da adottarsi riguardo ai provvedimenti di natura reale, compreso il sequestro probatorio, in quanto strumento di ricerca della prova particolarmente incidente sulla sfera del singolo (Cass., n. 1280/2025).

I dati immagazzinati nei dispositivi e sistemi elettronici possono avere diversa forma (immagini, documenti e comunicazioni). Il Giudice delle leggi, raccogliendo le osservazioni provenienti da alcune pronunce della Corte di Cassazione e dalla Corte EDU, ha posto in risalto la distinzione fra dato digitale comunicativo e quello di altra specie, riconoscendo al primo la garanzia costituzionale di cui all'art. 15 della Carta fondamentale. In particolare, è stato affermato che i messaggi di testo e la posta elettronica, anche

se - una volta trasmessi - già ricevuti e consultati dal destinatario, non possono essere catalogati quali documenti (ex artt. 234 e ss. c.p.p.), ma ricadono nel qualificato concetto di corrispondenza (Corte Cost. n. 170/2023).

Su di un binario parallelo, la Corte di Cassazione ha puntualizzato gli elementi essenziali del sequestro a fini di prova di un dispositivo o sistema informatico, tratteggiando i contorni e definendo il contenuto dell'atto procedimentale. Con riferimento all'atto ablatorio probatorio che ha ad oggetto ultimo dati personali, come quelli custoditi in dispositivi oramai propaggini dell'uomo moderno, si è detto che il decreto di sequestro dovrà in motivazione esporre: a) le ragioni che giustificano un'acquisizione generalizzata del patrimonio informatico del dispositivo; b) diversamente, il materiale ritenuto d'interesse o i criteri per selezionarlo; in ogni caso disponendo il ricorso al meccanismo di acquisizione per duplicazione: copia mezzo - copia fine; c) i tempi di esecuzione delle operazioni di estrapolazione dell'informazione, con restituzione pure della copia mezzo, qualora i dati memorizzati non costituiscano cose illecite o necessarie all'accertamento dei fatti di causa (Cass., n. 17479/2025).

Dall'Europa, frattanto, il Giudice di Lussemburgo ha specificato che è conforme al diritto dell'Unione l'accesso ai dati digitali presenti in un dispositivo elettronico, come un moderno telefono cellulare, in riferimento ad una già individuata classe di reati ed avendo di mira le informazioni pertinenti ai fatti per i quali si procede, secondo il principio di proporzionalità, nell'accezione del corollario della minimizzazione dei dati, ex art. 4, par. 1-lett. c della direttiva 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea (Sentenza della Grande Camera del 4 ottobre 2024 cit.). Inoltre, la Corte di Giustizia ha evidenziato la necessità che ad autorizzare l'atto di accertamento sia un'autorità terza (giurisdizionale o amministrativa autonoma) rispetto al soggetto istituzionale che avanza la richiesta di accesso allo strumento digitale.

La Corte di Cassazione, proprio con riferimento all'autorizzazione dell'atto ispettivo, ha fatto proprio l'indirizzo dell'Alta Corte sovranazionale

in un recente pronunciamento, sottolineando la veste di parte processuale dell'autorità giudiziaria inquirente (Cass., n. 13585/2025). Il Giudice della legittimità, nel caso *de quo*, considerato che nel nostro ordinamento processuale l'autorità giudiziaria alla quale è attribuito il governo di tale mezzo di ricerca della prova è il p.m. e non escludendo per il futuro un intervento legislativo, ha però respinto il ricorrere di una inutilizzabilità del dato informatico acquisito per disposizione di tale autorità giudiziaria, per difetto di previsione di uno specifico divieto probatorio (art. 191 c.p.p.). La Corte regolatrice ha, comunque, riconosciuto copertura giurisdizionale alla valutazione operata dal tribunale circondariale, adito - in seguito - quale giudice dell'impugnazione cautelare. Si è detto che tale giudice è garante delle valutazioni di necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati; tuttavia, va evidenziato, solo a posteriori e nell'eventualità della devoluzione del giudizio.

Diversamente, però, in altra Pronuncia della Corte Suprema si è ritenuto che il p.m., quale autorità giudiziaria, è figura amministrativa autonoma rispondente al modello descritto dalla Corte di Giustizia, poiché, secondo lo statuto definito dall'ordinamento processuale italiano, svolge le indagini anche nell'interesse della persona indagata, ex art. 358 c.p.p. (Cass., n. 8376/2025; in argomento, seppure precedenti alla Decisione del Giudice unionale, anche Sez. Un., n. 23756/2024, e Sez. Un., n.23755/2024).

Preso atto della necessità di assegnare una specifica ed organica veste alla questione della ricerca della prova digitale presente in dispositivi informatici, il Legislatore ha avviato i lavori parlamentari. Ad oggi, il Senato della Repubblica ha già approvato, unitamente ad altre disposizioni correlate, il testo, di nuovo conio, dell'art. 254 ter c.p.p., rubricato "*Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute*", rimettendo la proposta di legge alla Camera dei Deputati.

Il progetto di riforma, che ambisce a racchiudere l'intera disciplina del sequestro del dato informatico presente in un dispositivo o sistema digitale o telematico nel solo articolo citato, si

muove lungo quattro direttrici principali: a) il conferimento al g.i.p., o al giudice funzionalmente competente, del presidio giurisdizionale dell'adozione di un provvedimento di sequestro probatorio di un dispositivo digitale necessario per la prosecuzione delle indagini; b) l'avviso alle parti private dell'inizio dell'attività tecnica di duplicazione dei dati memorizzati, con facoltà di prendervi parte, formulando osservazioni e riserve c) il sequestro con decreto motivato del p.m. delle informazioni utili per la prosecuzione delle indagini, nel rispetto dei criteri di necessità e di proporzione; d) l'attribuzione al giudice per le indagini preliminari, o comunque al giudice procedente, della competenza a pronunciarsi in merito all'eventuale richiesto sequestro di contenuti informatici comunicativi (e-mail e messaggi di testo), secondo il paradigma legale scandito in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

Non rimane, allora, che annodare le fila delle numerose indicazioni giurisprudenziali, in attesa di una sistematizzazione *de iure condendo*.

LE BREVI

A CATANIA L'INCONTRO TRA IL COA E L'OCF

L'Organismo Congressuale Forense OCF ha incontrato il 17 maggio il Coa di Catania e l'Avvocatura catanese per condividere l'esito dei lavori dei tavoli di riforma della legge professionale.

Venerdì 16 maggio, nella biblioteca del Coa, si è svolta l'Assemblea dei delegati dell'OCF e sabato 17 maggio, invece, nella sala Adunanze del palazzo di Giustizia, si è tenuto un proficuo dibattito, ricco di spunti sulla attesa proposta di riforma della legge professionale coordinata dal Consiglio Nazionale Forense, OCF con gli Ordini e le Associazioni.

“Un momento di grande dialogo con i delegati dell'OCF, impegnato in una meritoria opera di diffusione dei contenuti della nuova legge. Un compito importante e un utile dibattito che giova all'Avvocatura del presente e del futuro”, ha sottolineato il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, Avv. Antonino Guido Distefano.

31



Come eravamo

L'arte del — non — fare la guerra

di Valeria Novara



32

Malgrado la deficienza ed anche la cessazione del commercio librario internazionale, malgrado in modo speciale la tristezza della nostra epoca, in un tempo relativamente breve si è fatta sentire la necessità di una seconda edizione della prima parte del primo Volume della nostra «Sintomatologia clinica delle malattie interne». Io ho cercato, con aggiunte e miglioramenti, di rendere questa seconda edizione superiore alla prima. Possano rimanermi fedeli gli antichi amici del mio libro e possa questo acquistarne dei nuovi, forse anche in paesi fin ad ora nemici. Per me la parola odio deve rimanere estranea alla scienza, per lo meno alla scienza medica, che ha per mira un solo scopo, quello cioè di giovare all'umanità sofferente.

Vienna dicembre 1920

N. ORTNER

Norbert Ortner era un medico internista austriaco, al suo nome è legata la sindrome cardiovascolare descritta per la prima volta intorno al 1897. In questa piccola prefazione, che si commenta da sola in realtà, c'è un fotogramma di un'Europa devastata dal primo conflitto mondiale, di una quotidianità che si era dovuta fermare per lasciare il posto al caos e allo spaesamento della guerra. C'è un uomo di scienza che, nonostante lo sconforto, crede nel progresso e nella fratellanza fra i popoli, che rifiuta l'odio, perché la sua missione è quella di "perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica", in ciò ritrovando la forza per divulgare nuove conoscenze scientifiche.

Cosa ci faccia un testo di medicina in una biblioteca giuridica non è dato sapere ma è bello pensare come, ancora una volta, sia stato il caso a decidere. Non è un caso invece che la guerra sia protagonista delle vicende umane e di come possa finire fra le pagine di alcuni dei nostri volumi, considerato il momento storico in cui si forma il patrimonio della biblioteca forense, ovvero quello dell'Ottocento positivista che, gradualmente, nel Novecento, cede il passo all'irrazionalità del periodo bellico, intaccando "L'equilibrio delle Nazioni". Questo è il titolo del volume, anno 1919, di Filippo Carli, economista, sociologo italiano e nazionalista di prima generazione; da uomo prettamente ottocentesco, adotta un metodo scientifico per tentare di spiegare "l'arte di reggere i popoli", auspicandosi che:

<<Le Nazioni possano evolversi a forme sempre più alte con la minor somma possibile di dolore>>.

Di schieramento opposto fu Francesco Saverio Nitti, uomo politico italiano di spessore che affrontò, fra le varie questioni, anche le trattative di pace di Parigi. Esule sotto il fascismo, nel dopoguerra fu anche membro della Costituente e senatore. Nel suo "L'Europa senza pace", del 1921, sembra preannunciare quanto accadrà di lì a poco affermando che l'Europa, più ancora per i trattati di pace che per la guerra, sia in grave pericolo di decadenza. Accusa i grandi Stati vincitori della Grande Guerra di non avere fatto il loro dovere e che i recenti trattati rappresentano uno spaventevole regresso, la negazione di quelli che erano principi acquisiti del diritto pubblico.

Si sottolinea, inoltre, l'importanza per l'America di mantenere un'Europa ricca e soprattutto unita. Insomma, le sue preoccupazioni appaiono concrete e la sua analisi lucida. Chiunque legga queste pagine non può non riflettere su quanto accade oggi nei rapporti fra gli Stati.

<<Gli uomini di Stato sono i maggiori responsabili di aver continuato il linguaggio della violenza; essi fra i primi dovrebbero cominciare a parlare il linguaggio della pace>>.

Infine, il volume di Adolfo Omodeo, "Momenti della vita di guerra: dai diari e dalle lettere dei caduti". Allievo di Giovanni Gentile, Omodeo fu ufficiale di artiglieria durante la Grande Guerra, decorato al valore. Docente di Storia della Chiesa all'Università di Napoli dal 1923, dopo il delitto Matteotti ruppe i rapporti con il suo maestro e si avvicinò a Benedetto Croce. Se negli scritti precedenti i protagonisti erano i Governi, con le loro leggi, accordi e fatali dichiarazioni di guerra, in quest'ultimo lo sono, protagonisti, coloro i quali la guerra l'hanno fatta per davvero, offrendo il proprio corpo e il proprio cuore: i soldati. Non è una semplice raccolta epistolare, l'autore spiega le ragioni alla base della scelta delle lettere (quasi tutte di uomini istruiti) contestualizzandone i fatti riportati. Lettere ai famigliari piene di amore o di timori, come quella di un siciliano che, con toni poco gentili, forse perché in tempo di prigionia ha imparato a stare al mondo (sic!), raccomanda alla moglie di avere cura dei figli. La maggior parte di esse sono spesso edulcorate dalla mestizia per non arrecare dolore, anche quando le ferite subite sono dolenti e a volte mortali. Altre esprimono un forte senso della natura, come quella scritta al padre da Antonio Venturini che, dice l'autore: «[...] è tutta una cosa col risveglio dell'esercito italiano dopo Caporetto».

(11 marzo '18). «Qui ride la primavera il sole si riflette sulle vette nevate e nelle verdi acque d'un bel fiume nostro e la natura c'invita ad esser buoni, a pensare alla patria, alla casa, all'avvenire».

Un paragrafo è dedicato ai famosi fratelli Giuseppe ed Eugenio Garrone, detti Pinotto e Genio, morti l'uno accanto all'altro, durante la Pri-

ma guerra mondiale, al Col della Berretta, sul Monte Grappa, durante la ritirata di Caporetto, l'offensiva austro-ungarica e tedesca che prese l'avvio alle ore 2 del 24 ottobre 1917. Nelle parole dell'autore è vivo il ricordo di questi due "dioscuri alpini", le cui lettere non mancano di esprimere contrarietà alla guerra ma al contempo un patriottismo ante litteram.

(Eugenio). Dobbiamo dare tutto senza riserve, senza prudenza, senza riguardo! dobbiamo morire... ma non passeranno! La colpa del disastro diciamolo forte non è, no, dei soldati, ma del paese. Chi combatte ha motivo di odio dinanzi e dietro a sé: vincerà perché il cuore e l'odio lo sorreggono.

Anche l'avvocato penalista Lucio Finocchiaro (i cui processi fecero scalpore nella Catania di fine Ottocento) vive l'angoscia per i due figli combattenti, Vincenzo e Martino. Ce lo riporta il Felice Saporita, nel suo prezioso volume "Cronache del Foro catanese", in cui viene evidenziata l'ospitalità della città di Catania che, nonostante la situazione alimentare precaria, accoglie i profughi del Friuli dopo la "rotta" di Caporetto, o il modo in cui l'Ordine si mobilitò con il Governo per sostenere la classe forense, in evidente difficoltà, non dimenticando di celebrarne i tanti colleghi caduti in guerra.

L'avv. prof. Catanese Angelo Majorana, di cui si ricorda la genialità negli studi e l'impressionante, per precocità, carriera accademica e politica, nel 1910, presenta "L'arte di parlare in pubblico". Nel frontespizio, viene riportata una riflessione, con cui si vuole chiudere questo piccolo contributo alla "causa della pace":

«La civiltà tende a sostituire nelle gare e nelle lotte sociali l'arma della parola alle armi inferiori della violenza e della pressione economica; la parola libera vuole essere la forma preferita d'ogni maniera di propaganda e diventare il più squisito strumento di guerra e ancor più di pace sociale».

Un ricordo di Antoni Ciavola

di Antonino Guido Distefano

34

Quando un Avvocato come Antoni Ciavola ci lascia, il Consiglio dell'Ordine non può che essere presente, perchè la perdita è talmente grande da lasciare un vuoto importante nell'intero Foro.

E questa testimonianza non viene solo dalla grande partecipazione di oggi, ma anche dagli innumerevoli messaggi di cordoglio che ci sono pervenuti da tutta Italia, dai più importanti esponenti delle istituzioni forensi, molti dei quali ci hanno contattato, anche personalmente, per manifestare il loro dolore e la loro solidarietà.

Tra loro il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Congressuale Forense, l'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, tanti Presidenti e Consigli dell'Ordine e tutti quelli della Sicilia, ma qui vi dico, solo per darvi l'idea della considerazione di cui godeva Antoni, che la Presidente dell'Ordine di Gela, Mariella Giordano, mi ha detto testualmente: "Antoni era conosciuto e stimato da tantissimi Colleghi qui a Gela e ci terremmo ad essere certi che le nostre condoglianze pervengano alla famiglia ed al Foro".

L'OCF ci ha fatto pervenire un messaggio che vi leggo: "L'Organismo Congressuale Forense, il suo Coordinatore, gli Avvocati Alberto Giacomina ed Emanuela Tumino, delegati all'Assemblea dell'OCF per il distretto della Corte d'Appello di Catania e tutti i componenti dell'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense sono vicini ai familiari e si stringono ai Colleghi del foro catanese in questo doloroso momento, ricordando le qualità di Antoni, brillante rappresentante del foro Etneo, da sempre impegnato nelle istituzioni forensi. L'Avvocato Ciavola ha ricoperto per vari mandati la carica di Consigliere dell'Ordine e quella di Consigliere Tesoriere, di componente



dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e di Direttore della Scuola Forense, curando principalmente lo studio della deontologia professionale, disciplina nella quale era maestro.

Ai familiari, alla moglie Nelly, alla figlia Avvocato Rosanna, ed all'Avvocatura Catanese giungano le espressioni di sentita partecipazione al gravissimo lutto.

Il Coordinatore, Avv. Mario Scialla."

Perché, come tutti sappiamo, Antoni è stato un uomo delle istituzioni forensi, più volte consigliere dell'Ordine, ove fu eletto la prima volta nel 1994, a soli 34 anni (all'epoca un bambino). Si dimise dal Consiglio per assumere il mandato di delegato all'Organismo Unitario dell'Avvocatura e poi fu più volte ancora Consigliere dell'Ordine, fino a svolgere l'incarico di tesoriere, che, come ognuna delle sue esperienze si caratterizzò per l'estrema originalità ma anche per la sua capacità di innovazione.

Infatti anche un ruolo, all'apparenza burocratico e asettico, venne interpretato con una grande capacità innovativa e politica, senza timore, di fronte alla serena convinzione di operare correttamente, pur sconvolgendo equilibri e consolidati vezzi. Ciò comportò un vero e proprio punto di svolta nella presa di coscienza che il Consiglio dell'Ordine diventava a tutti gli effetti un Ente pubblico con caratteristiche di amministrazione seria e rigorosa.

E di quell'esperienza che ho vissuto in prima persona, mi rimane un ricordo, che al tempo stesso testimonia la sua intransigenza e la sua profonda capacità di mettere da parte se stesso di fronte alle istituzioni.

Credo fosse il 2013 e lui, non condividendo alcune iniziative programmatiche, era propenso a dimettersi (sia detto per inciso attività che non lo ha mai particolarmente turbato, perché non troppo legato alle poltrone). Andai al suo studio, approfittando del periodo, con una grappa (digestiva) e con una colomba pasquale di inequivocabile valenza simbolica. Dopo qualche resistenza si rese conto di quale fosse il bene del Consiglio, mi diede una sua dichiarazione che lessi nel corso della successiva seduta, a cui non partecipò, e poi riprese, portandolo al naturale termine, il suo mandato, con grande soddisfazione e sollievo di tutti.

Questi aspetti del suo carattere sono del resto puntualmente rispecchiati dai tantissimi ricordi che si sono susseguiti in questi giorni. Tra questi mi piace menzionare quello di Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense: "Condivido il dolore per la scomparsa di Antoni. Un amico, con il quale mi confrontavo a viso aperto, con reciproca stima e affetto. Abbiamo condiviso gli anni giovanili dell'AIGA ed in quegli anni si è consolidata una sincera amicizia, che ormai durava da oltre 30 anni. Sincere condoglianze alla famiglia ed al Foro di Catania."

Ma anche quello di Giovanna Ollà che del Consiglio Nazionale Forense è Consigliere Segretario: "ciao Antoni, abbiamo fatto tante belle franche e leali litigate sulla politica forense... a Dio... Dina." E poi Giovanna spiega perché si firma così: "Antoni metteva soprannomi a tutti...

a me aveva regalato l'appellativo di Dina perché anche se, a suo dire, sembravo sempre giovane, ero ormai anche io una dinosaura della politica forense."

Sì, Antoni aveva un soprannome per tutti, frutto della sua inesauribile fantasia e ironia, ed oggi, sono certo di non sbagliare, proprio per quel bonario divertimento che si celava dietro ognuno di questi nomignoli, non c'è nessuno che non ne sia divertito e quasi orgoglioso.

Ma questo mi conduce inevitabilmente a dover ricordare Antoni come Avvocato colto, innamorato della sua professione e con una profonda vocazione alla formazione dei giovani avvocati ed all'aggiornamento.

E prima dei suoi pur rilevanti contributi in termini di pubblicazioni, partecipazioni a convegni, organizzazione di importanti iniziative scientifiche, il suo più grande amore ed il suo più grande frutto e creatura (croce e delizia) è stata certamente la Scuola Forense.

Antoni ha contribuito alla Fondazione della Scuola, ma soprattutto è stato lui, proprio lui, a darle un'impronta ed una struttura che la hanno resa un esempio a livello nazionale e, se oggi quella Scuola continua a riscuotere grandi successi, questo lo si deve certamente, lo ribadisco, più e prima di tutti a lui.

La Scuola fu croce e delizia, ma oggi a distanza di 20 anni dalla sua fondazione e di quasi dieci anni dal suo avvicendamento la Scuola Forense Vincenzo Geraci è anche quella di Antoni Ciavola e della sua alter ego Tess Daniela Maugeri.

Stuoli di tutor da lui formati lo hanno visto fino a ieri, ma sono sicuro continueranno a farlo anche domani, come il loro punto di riferimento e non si contano gli allievi, che lo continuano a considerare il loro maestro, perché ognuno di loro era seguito personalmente da lui ed anche ad ognuno di loro aveva attribuito un soprannome che viene custodito con cura e con amore. Lo stesso amore che lui ha riservato a tutti loro.

Ed è per questa ragione che è stato maestro di Deontologia, perché questo era il primo insegnamento che lui ha voluto trasferire ai suoi tanti discepoli (termine quest'ultimo che non scelgo a caso).

Non posso fare a meno adesso di soffermarmi brevemente su un altro aspetto della vita di Antoni, che pur nella sua vivacità intellettuale e nella sua eclettica versatilità, costituiva il suo punto di riferimento ed io credo sinceramente il suo punto di equilibrio. Mi riferisco a sua moglie Nelly ed alla sua Rosanna, "la bambina".

Nelly, per tutta la vita è stata il suo porto sicuro, il suo approdo fuori da ogni tempesta, il luogo in cui tutto torna sereno, perché di lei, della sua presenza e del suo conforto, sempre discreto ma necessario, poteva essere certo al di là di ogni dubbio.

Rosanna è stata privata del suo faro e del suo migliore amico troppo presto, ma è conscia della grandissima fortuna che ha avuto e della guida che continuerà ad avere ogni giorno, esattamente come Antoni che non ha mai smesso di ricordare gli insegnamenti di suo padre per lui sempre presenti.

36

Ed a lei consegniamo il fascicolo personale di suo padre, perché lo possa custodire e possa trovare in esso, ogni giorno, la forza di fare onore ad una gravosa ma meravigliosa tradizione di famiglia.

Anche noi continueremo a ricordare Antoni e lo faremo con affetto ma soprattutto con l'intento di tramandare il suo impegno, un modo unico ed originale di essere avvocati, l'arguzia del giurista e l'eleganza di un gentiluomo. Lo faremo con tante iniziative, con degli incontri e degli scritti a lui dedicati ma soprattutto lo faremo ogni giorno portandolo nei nostri cuori, con il rammarico che ci abbia salutato troppo presto.

LE BREVI

TRIBUNALE E UNIVERSITÀ: PROMUOVERE SINERGIE E INIZIATIVE CONGIUNTE!

Il 3 aprile 2025 presso il Dipartimento di Giurisprudenza Via Rocca Romana si è tenuto un partecipato incontro promosso dalla Commissione Giovani del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania con i rappresentanti degli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza - Unict.

Durante il II ciclo di incontri, con lo scopo di far conoscere e spiegare dettagliatamente le Convenzioni tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e l'Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, si è entrati nel vivo con l'intervento dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza.

Hanno partecipato tra gli altri all'evento il Prof. Salvatore Zappalà, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania, il Prof. Giuseppe Speciale, Presidente del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza e l'Avv. Antonino Ninni Distefano presidente del COA di Catania che hanno sottolineato la costante collaborazione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e il COA di Catania e che entrambi gli enti coltivano lo stesso obiettivo: la formazione degli studenti universitari, aiutandoli a trovare il percorso formativo più consono.



L'avvocato Salvatore Mauceri nei ricordi del figlio Tommaso

di Tommaso Mauceri

Premessa

Desidero anch'io esprimere la gioia, gratitudine e commozione per questo riconoscimento e, visto anche che mio fratello Francesco lo ha fatto nel modo appropriato, Ti chiedo la licenza, Ill.mo Presidente, mio caro Ninni, di farlo in modo lieve (che siamo gemelli diversi).

Non ho potuto dire di no a questo intervento... semplicemente perché mio fratello (per non mettermi ansia) non mi ha riportato l'invito ma mi ha messo di fronte al fatto compiuto.

In effetti, quando mi sono ritrovato direttamente nella locandina come ultimo interventore, si è subito stagliato davanti al mio sguardo (di già un po' affaticato) un impercorribile campo minato: la mina della retorica, della pateticità, della ruffianeria, del narcisismo, dell'autocelebrazione... inevitabili, soprattutto quest'ultima, visto che sento veramente e fortemente papà come parte di me. Poi mi sono detto che del resto era giusto che, se si decide di fissare in una memoria collettiva come il nostro Foro il ricordo di una persona scomparsa da 14 anni e se questa persona è mio padre, non potevo sottrarmi all'onere di testimoniare i suoi insegnamenti.

A questo punto sono entrato completamente nel panico...

Basta che riflettiate che io, pur di emanciparmi dalla responsabilità di prendere il testimone di mio padre, sono andato a studiare con il Professor Belfiore!

Poi a togliermi di impiccio ci ha pensato più o meno casualmente il mio Amico e il mio Modello Benni Paternò. Una delle tante ragioni di gioia di questa giornata è nell'enorme fortuna di sedere al fianco di Amici e al tempo stesso Modelli;

cosa nella quale si riassume un primo insegnamento di papà, volto proprio a saper riconoscere fortune di questo tipo.

Benni Paternò, dicevo, mi ha chiesto di leggere qualche scritto di mio padre. Ho trovato alcuni estratti, libri ai quali aveva contribuito e poi ne ho parlato anche con mio fratello che mi ha mandato un curriculum scritto a macchina.

Stravaganze di papà

Il curriculum però non l'ho dato a Benni, perché volevo tenere per me una piccola chicca.

A un certo punto di queste serrate tre pagine dattiloscritte si legge: «conosce, anche se non le parla, le lingue francese e inglese». Conosce anche se non le parla.

Mi è sembrata una di quelle stravaganze di mio padre che a noi sempre, sin da piccoli, facevano tanto ridere; come quando a volte diceva certe parole arcaiche e desuete che poi, però, per la verità molto spesso, dopo aver consultato il vocabolario, ci rendevamo conto che in realtà erano calzanti.

Questa frase della conoscenza delle lingue che non parlava mi ha colpito anche perché ha richiamato alla mia mente la vista di lui che la domenica si metteva in salotto ad ascoltare la musica per ore, lui che non aveva mai suonato uno strumento e che non ricordo di aver sentito cantare se non per brevissimi tratti in rarissime occasioni, dove rivelava di essere assai stonato. La musica, la lirica in particolare ma non solo, gli piaceva moltissimo.

Ogni tanto però fischiava. Ve lo immaginate lui che fischia? Eppure fischiava, ve lo assicuro, non tanto le opere liriche quanto le canzonette.



38

Da un linguaggio che conosceva ma che non era in grado di esprimere nasceva un altro linguaggio che era estraneo e per certi versi contrario alla sua naturale identità. Ma non è solo l'avervi ritrovato mio padre in alcuni suoi tratti che tanto abbiamo amato in famiglia.

Elogio delle differenze

In quella frase ho visto poi un messaggio che vorrei provare a trasmettere sdoppiandone l'aspetto sociologico-giuridico e l'aspetto relazionale-empatico, che poi, avrete capito, è più consono al registro di comunicazione che la gioia di questo momento mi detta. Prima il dovere e poi il piacere.

Non ci si interroga forse abbastanza se, paradossalmente, ci ritroviamo oggi a essere condizionati da una cultura (non soltanto, com'è noto, pericolosamente xenofoba, ma addirittura) direi eterofobica. L'aspetto negativo della torre di Babele non è la pluralità di linguaggi, che è un fatto umano e naturale (come riconosciuto anche a livello teologico e confermato, del resto, nella festa di Pentecoste) ma il fatto che nessuno comprenda l'altro e così si pone nella condizione di non poterlo riconoscere come tale e, in definitiva, di non poterlo accettare nella sua autenticità. Questa è la vera punizione per la ubris dell'uomo.

Ed è una questione che a me pare attualissima: oggi sono più quelli che scrivono di quelli che leggono. Il miraggio della felicità individuale

ha condotto a una nuova globale torre di Babele dove ciascuno è autoreferenziale, è teso a conoscere se stesso, a parlare di sé nella convinzione che tutti siamo lo stesso (linguaggio e, quindi, lo stesso) mondo e dobbiamo esserlo sempre più. Cosa che si riflette anche nel piccolo contesto dell'ambito forense. Invece siamo diversi, e la consapevolezza di ciò e la conoscenza delle reciproche differenze dovrebbero unirci di più o comunque farci funzionare meglio.

Per una dialettica forense fedele e leale

Nel discorso giuridico non si può disconoscere il linguaggio e così il mondo e il pensiero degli altri. Soltanto una reale comprensione del pensiero opposto consente la formazione di un pensiero forte e in linea con le esigenze dei processi democratici.

Questo vale sicuramente anche per l'avvocato.

I bravi giudici (qui così bene rappresentati) sanno distinguere benissimo le eccezioni rivolte all'altra parte con la tecnica molesta del fantoccio, dopo averne trasfigurato le idee, dalle obiezioni imperniate sul reale diverso pensiero dell'altro, previamente conosciuto e ricostruito, per essere poi lealmente rappresentato.

Soprattutto, lo sforzo di ascoltare l'altro, anche quando esprime un linguaggio diverso dal nostro, come accade inevitabilmente nelle controversie giudiziarie (dovendo ciascun avvocato riflettere e tutelare il mondo della parte difesa), ci insegna a rispettarlo e così a fare in modo di essere a nostra volta rispettati.

Rispetto per l'avversario, e non solo

Nello sport, mio padre mi ha sempre insegnato ad avere rispetto degli avversari, a conoscerli, ad apprezzarli.

È all'insegna di questo insegnamento che si è svolta la mia ricchissima esperienza nel mondo del calcio forense costellata da grandi amicizie e incontri mitici: penso ad esempio all'Avv. Nardino Sgroi! La mia esperienza di calciatore forense ebbe forse l'apice quando ci fondemmo due gruppi che eravamo stati sempre vivacemente rivali; momento nel quale colleghi che avevo conosciuto e rispettato come temibili avversari furono (ma in parte lo erano già diventati) altri grandi cari amici!

Attrazione fatale

Papà legava con grande facilità con persone la cui somiglianza di linguaggio era spesso evidente e mi piace soprattutto ricordare il nostro Sarò Magnano.

Ma papà era fortemente incuriosito e aveva la capacità di legare anche con persone che esprimevano un linguaggio completamente diverso dal suo, senza nulla togliere, ovviamente, all'affinità sul piano dei valori e dei principi di vita.

«Putissi accumudari... Hai vistu suggi uttimate?... ». Questa battuta, riferibile solo in parte ma ben nota all'ambiente del calcio forense e dintorni, certamente mio padre non avrebbe mai saputo recitarla. Non ci sarebbe riuscito nella sua sobria eleganza che oggi è stata generosamente ricordata. Ma al tempo stesso lo faceva ridere come un matto. Ebbene, una coppia meravigliosa del calcio forense è stata e resta il vulcanico Avv. Ciccio Cirvilleri, Presidente operativo della famiglia C.C. Forense Catania, e mio padre (vicepresidente onorario). Raramente ho visto ridere di gusto mio padre così tanto come quando si accompagnava a Ciccio Cirvilleri, vero amico di mio padre e mio. Lui che nella vita mi aveva regalato sempre risate, gioia e divertimento, si rivelò tra quelli più sensibili 14 anni fa nell'accorgersi che io stavo un po' rimuovendo la cosa, non la stavo accettando. Con la scusa di voler visitare la tomba di mio padre mi portò al cimitero, in macchina con lui. Nei fumi delle sue 10 sigarette dell'andata e di altrettante al ritorno, ma soprattutto davanti alla tomba, con semplici e schiette parole mi aiutò a capire cosa era realmente successo e come iniziare a elaborare in modo virtuoso.

L'agenda

Non soltanto nel mondo del calcio forense ho avuto come prezioso mentore e sfegatato tifoso papà, ma anche lo studio ho frequentato per un quadriennio prima di iniziare e, soprattutto, implementare l'attività di ricerca e poi anche didattica.

Furono anni molto intensi in cui, oltre a papà, sono stato vicino a persone meravigliose!

Un rituale ben noto, sulle cui evoluzioni notavo avida curiosità negli ex collaboratori (recte «sostituti»), oggi tutti Avvocati affermati, era la redazione dell'agenda dell'indomani. Tale rituale



si svolgeva la sera, nella migliore delle ipotesi intorno alle dieci. Nella peggiore, l'agenda non era più dell'indomani..

Quando mio padre aveva adempiuto alle attività giornaliere, chiamava tutti i collaboratori nella sua stanza. I più anziani sedevano nelle due poltrone antistanti la sua scrivania, gli altri nelle sedie collocate agli angoli della stanza, i più giovani restavano in piedi.

Il rito cominciava in religioso silenzio con mio padre che trascriveva a mano dalla sua agenda in pelle di colore rosso gli impegni dell'indomani su un foglio c.d. uso bollo antepponendo davanti all'adempimento o «io» (se era una cosa che doveva fare lui) o il nome del collaboratore che se ne doveva occupare. Alla fine della trascrizione, consegnava («toh») il foglio scritto di proprio pugno al più giovane dei praticanti che, a quel punto, percorreva (imprecando spesso al buio) i corridoi che conducevano alla stanza della segreteria per fare le fotocopie e tornare per le consegne. A volte anche tra queste, al di là della grafia illeggibile che bene è stata descritta nella relazione di Benni Paternò, c'era qualche stravaganza: «Tommaso. Trib. V Sezione, Giudice Caio, Causa Rossi-Verdi: vedere senza essere visti».

- Papà ma che vuol dire vedere senza essere visti?

- Vuol dire che vai a vedere senza farti vedere... Sergio, per favore, spiegaglielo Tu!

Il mio caro cugino Giovanni Barbera si era da poco aperto il suo studio e quindi il decano dei collaboratori, in quegli anni, era Sergio Busacca, in realtà già Avvocato, il quale, da fine giurista e

animo sensibile, esordiva sempre con una piccola risata che mediava il duplice ruolo di caporale e fratello maggiore come per me fu in quegli anni ed è rimasto poi nella vita.

Non avevo grandi competenze di Diritto del lavoro (nel mio corso di laurea facoltativo) ma qualche reminiscenza di Diritto Costituzionale sì e comunque, avendo visto più volte (molte proprio con papà) la saga del ragionier Ugo Fantozzi, avevo ben presenti certe dinamiche sicché una volta, pur essendo ancora l'ultimo dei praticanti (quello che andava a fare le fotocopie dell'agenda imprecando), mi presi di coraggio e tentai una svolta storica.

- Papà ma l'agenda non potremmo farla prima? Tra l'altro mi vorrei iscrivere in piscina come mi ha consigliato l'ortopedico per la schiena.

- E se mi chiama il collega che difende la controparte per chiedermi un rinvio o di mandare la causa col 309 che gli dico? Che ormai non è più possibile perché il mio delegato è andato in piscina??

- Scusa.

Il dovere e il piacere

L'agenda serale non era poi così inflessibile ma subiva alcune deroghe, sia pure tassative.

La prima era la champions league. Quando, il mercoledì, c'era la partita di champions della Juve, l'agenda veniva redatta alle ore 20:00 e io mi ero ritagliato un ulteriore piccolo benefit. Verso le sette e mezza passavo nella sua stanza e gli chiedevo di darmi le mie consegne in modo da poter andare a predisporre il collegamento e a coordinarmi con la mamma per la cena.

- Sì, sì certo, vai tesoro! Mi raccomando la cena durante l'intervallo!!

Un'altra deroga era la prima al Teatro Massimo che per lui era un appuntamento imperdibile. Scriveva l'agenda quando ancora c'era la segretaria, intorno alle 18:30 e se ne scappava a gambe levate.

- Papà ma ha chiamato l'avvocato di Tizio perché vorrebbe un rinvio domani, che gli dobbiamo dire?

- Che ce la smettano con questi rinvii, ciao!

La terza deroga erano le sue trasferte, per lo più per processi a Roma. In realtà si trattava di una deroga condizionata. La condizione era che se lui non avesse fatto rientro entro le dieci l'agenda sarebbe stata consegnata la mattina dell'indomani (salvi impegni fuori porta programmati per tempo).

Dopo una giornata con il Mastro assente, in genere tutti avevano già abbondantemente chiuso i propri lavori ben prima delle nove di sera. Così si aspettava, all'inizio con qualche battuta, una chiacchierata, magari un caffè in archivio, poi sempre più in un clima di angoscioso silenzio rotto solo dall'incedere delle lancette dell'orologio. Alle 21:55 in punto ci si trovava davanti l'ascensore. Quando, arrivati a pianterreno, si aprivano i battenti capitava che davanti l'ascensore ci fosse l'Avvocato, arrivato direttamente dall'aeroporto, che non diceva niente, serrava semplicemente le labbra dipingendosi un'espressione tra il contrito e il beffardo, saliva nell'ascensore prima che potesse uscirne qualcuno e premeva il piano 5 per andare a fare l'agenda.

Al di là del palese omaggio a Fantozzi, vorrei sottolineare che papà, al di là dei tanti tratti oggi generosamente ricordati, era anche e forse soprattutto un gran lavoratore sicché la responsabilità più forte che avvertiva nei confronti degli allievi era di inculcare il senso del dovere: solo attraverso la capacità di sacrificio è possibile realizzare i propri progetti e così se stessi; e solo i progetti che crediamo veramente facciano per noi, ci danno la forza di affrontare i correlati sacrifici.


Ovviamente, battute iniziali a parte, fu felice nel vedermi intraprendere la mia strada e ben presto iniziò a condividere la mia grande ammirazione, gratitudine e affetto per il Professor Belfiore di cui volle leggere alcuni scritti sforzandosi di conoscere quel linguaggio di logica creativa e traendone occasione di innovazione del suo. Il testimone che mi aveva passato era quello di impegnarmi seriamente e di credere sempre in quello che facevo. Ad alimentare la vita dello studio c'era Francesco e, quanto alla vita familiare, grazie tante anche al costante impegno virtuoso di mamma, che ha svolto un ruolo assai importante nei successi di papà, siamo sempre stati sereni, anche con la nostra amata sorellina Laura.

Eccoci qua

Vorrei chiudere con un altro episodio che in qualche modo assomma le cose che ho detto prima al quale mi è capitato di ripensare di recente stimolato anche da grandi proclami che ho sentito su una recente partita a quanto pare candidata a diventare «la più bella del secolo». Mi sono ricordato di una partita di Champions league, anche in quel caso contro il Barcellona, ma della Juventus, grande comune amore col papà.

Ricordo che grazie alla costante partecipazione alle attività di questo Centro studi – che ha sempre avuto a cuore i rapporti tra mondo forense e universitario – e al fatto che era stato Presidente della Commissione di esami per avvocato, papà era diventato amico di alcuni giovani Professori con alcuni dei quali anche io, nel frattempo, per altra via mi ero legato indissolubilmente. Un pomeriggio del 2002, mio padre mi disse che aveva invitato Giovanni Di Rosa a vedere la partita insieme a noi. Ne fui contentissimo. Mi occupai di procurare delle focacce che mia madre avrebbe riscaldato a tempo debito e alle otto e un quarto in punto si presentò un giovanissimo Professor Giovanni Di Rosa con una torta alla ricotta preparata dalla moglie Manuela: una assoluta prelibatezza. Fu una bellissima serata.

La Juve vinse ai supplementari rimontando la sconfitta che aveva subito in casa del Barcellona. Mio padre sarebbe certamente orgoglioso



del nuovo presidente del Comitato scientifico del Centro Studi! Oggi riprovo quella stessa sensazione di destini che si incrociano favorevolmente in virtuose sincronanze.

In questi anni con mio fratello abbiamo sempre gioito nel ricevere tanti attestati di stima per papà e ancor di più nel veder riversato su di noi l'affetto di tanti Amici che lui aveva e sempre constatiamo continua ad avere

Con questo spirito viviamo questa giornata e Vi ringraziamo di cuore.

41

LE BREVI

CENTRO STUDI INTITOLATO A SALVATORE MAUCERI

Il 16 maggio si è tenuta la cerimonia di intitolazione del Centro di studi e di formazione professionale in materia giuridica all'Avv. Salvatore Mauceri.

Grande partecipazione, importante momento di confronto ed emotivo ricordo dell'Avvocato.

Un momento della giornata



Franz Donati, il gentiluomo, il docente e l'avvocato

di Antonino Giglia



Gentiluomo

Il 14 giugno 2024 ho pianto la scomparsa di Franz, unendomi al dolore della moglie, dei piccoli figli, dei suoi genitori e familiari, amici e allievi. Oggi voglio onorare la sua memoria con questo ricordo, sperando di restituire almeno in parte la luce che lui ha saputo donare a chiunque lo abbia conosciuto.

42

Franz era un uomo che incantava senza volerlo. Gentile, sensibile, intelligente, umile, premuroso, galante, dolce, generoso. Qualità che non esibiva, ma che semplicemente lo abitavano e si manifestavano naturalmente nel suo modo di essere. Stare accanto a lui significava arricchirsi, senza neppure rendersene conto.

Parlava piano ma pensava forte. Preferiva i dubbi alle certezze, perché sapeva che il dubbio è la radice della conoscenza. Aveva il dono della sintesi, perché l'emozione è sintesi e lui sapeva trasmetterla all'interlocutore. Non giudicava senza conoscere, e quando affrontava un problema, non cercava un colpevole, ma una soluzione. E la cercava senza mai sacrificare la dignità o il benessere di nessuno.

Il docente

Con Franz ho iniziato ad organizzare i corsi per la preparazione all'esame di avvocato. Per lui insegnare era una vocazione. Amava il confronto con gli studenti, con i quali condivideva non solo il sapere ma anche l'esperienza di sacrifici e dedizione necessari per costruire una solida formazione. Non era solo un docente: era una guida, un punto di riferimento per un'intera generazione di professionisti contribuendo così alla carriera di tantissimi giuristi; ha lasciato segni indelebili del suo insegnamento con il suo "saper essere" e "saper fare".

I suoi scritti - tra cui numerosi volumi dedicati alla redazione di pareri legali e atti giudiziari - sono stati per oltre vent'anni un faro per chi si avvicinava al diritto, apprezzati per la lucidità delle soluzioni e la chiarezza della metodologia.

Ma Franz non si è mai limitato alla teoria: si è sempre prodigato nella promozione culturale, nell'organizzazione di seminari, tavole rotonde e convegni. E quando convocava gli esperti, sceglieva quelli che avevanodavvero qualcosa da dire. Perché migliorare sé stessi e gli altri, per lui, era un dovere.


L'avvocato

Come avvocato era un difensore nel senso più profondo del termine. Non si limitava a patrocinare una causa: assumeva su di sé le tensioni del processo, le ansie dei clienti, cercando di offrire non solo un'assistenza giuridica impeccabile, ma anche un conforto umano.

Per lui il cuore della professione era lo studio delle carte processuali che analizzava con intelligenza e meticolosità. Questo rigore gli guadagnava il rispetto unanime di colleghi e giudici. Ma ciò che lo distingueva ancora di più era il suo atteggiamento in aula: affabile, sempre rispettoso nel proporre il proprio punto di vista, con quell'umiltà che è propria solo dei veri sapienti.

Non è facile chiudere questo ricordo, perché affiorano altre mille immagini, aneddoti ed emozioni. Oggi sentiamo di aver perso una guida affidabile, un amico onesto, un avvocato sapiente. Eppure, Franz ci ha lasciato qualcosa che non potrà mai svanire: il suo esempio.

Le persone belle non ci lasciano mai davvero. E lui, con il suo modo di essere e di fare, continuerà a vivere in tutti noi.





ORDINE AVVOCATI CATANIA